

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**COMUNICATO**

Approvazione delle condizioni di ammissibilit  e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (12A12841)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012 sono state approvate le nuove condizioni di ammissibilit  e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il decreto   consultabile sul sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

07.12.2012 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:52:59

[Stampa](#)[Chiudi](#)



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto l'art. 13 del predetto decreto, e in particolare il comma 2, che prevede che il comitato, distinto organo di cui all'art. 15, comma 3, della citata legge 7 agosto 1997, n. 266, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo, adotta le necessarie disposizioni operative e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Tenuto conto che il predetto decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,



convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, oltre a definire la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia;

Visto il decreto del Direttore Generale per l'Incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio Centrale del Bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota n. 14893 del 24 ottobre 2012, con la quale MedioCredito Centrale S.p.A. ha trasmesso al Ministero le disposizioni operative per la concessione delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrate e modificate in attuazione di quanto previsto al predetto articolo 39 commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge n. 201/2011, adottate nella seduta del 18 ottobre 2012 dal comitato di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA:

Art. 1

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia)



1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella seduta del 18 ottobre 2012.
2. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
3. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato il testo dei criteri di valutazione economico – finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, approvati dal Comitato di cui al comma 1 nella medesima seduta del 18 ottobre 2012.

Art. 2
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 23 novembre 2012

IL MINISTRO
Firmato Passera

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 100, LETTERA A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662

PARTE I

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «*Altre operazioni finanziarie*»: le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa, diverse dalle *Operazioni sul capitale di rischio*, dalle *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, dalle *Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata* e dalle *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi*, concesse ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale;
- b) «*Altri fondi di garanzia*»: i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- c) «*Banche*»: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- d) «*Cogaranzia*»: la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *soggetti finanziatori* e congiuntamente a *Confidi*, ad *Altri fondi di garanzia*, al *FEI* e ad altri fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;
- e) «*Comitato*»: l'organo, previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, cui è affidata l'amministrazione del *Fondo* ai sensi dell'art. 47 del TUB e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- f) «*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*»: i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca;
- g) «*Confidi*»: i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- h) «*Consorti*»: indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani. In particolare:
per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle valutate tali sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto;

le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;

- i) «*Contratto di rete*»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
- j) «*Controgaranzia*»: la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;
- k) «*De minimis*»: il regime degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento CE 1998/2006.
- l) «*ESL*»: l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *soggetto beneficiario finale*, calcolato secondo le modalità di cui alla Parte VI delle presenti disposizioni;
- m) «*FEI*»: il Fondo Europeo per gli Investimenti;
- n) «*Finanziamenti a medio - lungo termine*»: ai fini dell'individuazione del regime agevolativo applicabile all'operazione, sulla base del Regolamento CE n. 800/2008 (Capo II, Sezione 2), i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, rientranti, in funzione della durata, tra le *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi* o tra le *Altre operazioni finanziarie*, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- o) «*Fondo*»: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- p) «*Garanzia Diretta*»: la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei *soggetti finanziatori*;
- q) «*Gestore*»: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), aggiudicatario del servizio di gestione del *Fondo*, composto da MedioCredito Centrale S.p.A. quale Mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali Mandanti;
- r) «*Gestore - MCC*»: MedioCredito Centrale, responsabile delle attività operative di gestione del *Fondo*, in qualità di Mandataria del RTI;
- s) «*Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*»: le *PMI* ubicate nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, ammissibili all'intervento del *Fondo* secondo le modalità stabilite dal decreto legge 6 giugno 2012, n.74 e successive modifiche e integrazioni;
- t) «*Imprese di autotrasporto*»: le *PMI* operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice Ateco 2002: 60.24) ed ammissibili alla garanzia del *Fondo* a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto*;
- u) «*Imprese femminili*»: le *PMI* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;

- v) «*Imprese sociali*»: le PMI che, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2006 n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale e diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che sono iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese prevista dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- w) «*Intermediari*»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- x) «*Investimenti immateriali*»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono:
 essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
 essere considerati ammortizzabili;
 essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio dell'Unione Europea;
 figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni;
- y) «*Investimenti materiali*»: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature;
- z) «*Investimenti*»: gli *Investimenti materiali* e gli *Investimenti immateriali* da effettuare nel territorio nazionale che sono avviati successivamente alla data di presentazione, da parte dei *soggetti beneficiari finali*, della richiesta di ammissione a garanzia e che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE 800/2008, consistono: 1) in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero 2) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente (salvo il caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti). La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata investimento;
- aa) «*Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*»: le operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento di passività a breve termine su diversa banca o gruppo bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi
- bb) «*Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*»: le operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.), certificati dall'Amministrazione debitrice sia nell'ammontare sia nella certezza, esigibilità e liquidità secondo le modalità previste dai decreti di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, attuativi dell'art. 9, comma 3bis e 3ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito

con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 3quater del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, rientrano in tale definizione anche le operazioni finanziarie con le stesse caratteristiche sopra indicate e relative a crediti certificati ai sensi del medesimo comma 3quater;

- cc) «*Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*»: le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture, castelletto di sconto e altre forme tipiche di finanziamento a breve termine), di qualunque durata, accordate dal medesimo *soggetto finanziatore* ovvero da un *soggetto finanziatore* appartenente al medesimo gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- dd) «*Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi*»: le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa, diverse dalle *Operazioni sul capitale di rischio*, dalle *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.* e dalle *Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai *soggetti beneficiari finali* ubicati su tutto il territorio nazionale;
- ee) «*Operazioni sul capitale di rischio*»: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle *PMI*, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle *SGR* e delle *Società di Gestione Armonizzate*, oltre che dalle *Banche*, dagli *Intermediari* e dalle *SFIS*;
- ff) «*Piano della trasparenza*»: le disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese, adottate dal *Comitato* ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012;
- gg) «*Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*»: le *piccole imprese* che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, hanno prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia del *Fondo*, almeno il 50% del proprio fatturato nei confronti di imprese committenti che sono state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- hh) «*PMI*»: le *microimprese*, le *piccole imprese* e le *medie imprese* economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle *PMI*, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*. In particolare:

per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle valutate tali sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto ;

per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, sono attualmente definite:

«*Medie imprese*»: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

«*Piccole imprese*»: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

«*Microimprese*»: le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

- ii) «*Pool di imprese*»: *PMI* appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dal comma 4-ter. 2, art. 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modifiche e integrazioni;
- jj) «*Prestiti partecipativi*»: ai fini dell'individuazione del regime agevolativo applicabile all'operazione, sulla base del Regolamento CE n. 800/2008 (Capo II, Sezione 2), i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, rientranti, in funzione della durata, tra le *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi* o tra le *Altre operazioni finanziarie*, concessi a *PMI* e *ConSORZI* a fronte di *Investimenti*;
- kk) «*Regioni del Mezzogiorno*»: i territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- ll) «*Regioni dell'Obiettivo Convergenza*»: i territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
- mm) «*Riserva POIn Attrattori*»: la riserva POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013, Asse II, Obiettivo operativo Rafforzamento e sostegno del sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica dei Poli, in particolare quelle del settore culturale e ambientale, finalizzata agli interventi a favore delle *PMI*, le cui sedi operative siano ubicate nelle Regioni Convergenza, nei limiti ed alle condizioni previste dal POIn citato;
- nn) «*Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*»: la riserva POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico e le relative sottoriserve, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, finalizzata agli interventi a favore delle *PMI*, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti e alle condizioni previste dal POIn citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza, per le tipologie di operazioni indicate nelle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*;
- oo) «*Riserva PON*»: la riserva PON Ricerca & Competitività, costituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR - Ricerca e competitività 2007-2013,

finalizzata agli interventi a favore delle *PMI*, le cui sedi operative siano ubicate nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza*, nei limiti e alle condizioni previste dal PON citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza, per le tipologie di operazioni indicate nelle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*;

- pp) «*Sezione speciale per l'autotrasporto*»: la sezione speciale del *Fondo* destinata alla concessione della garanzia a favore delle *Imprese di autotrasporto*, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico e successive modifiche e integrazioni;
- qq) «*SFIS*»: le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- rr) «*SGR*»: le Società di Gestione del Risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;
- ss) «*Società di gestione armonizzate*»: le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- tt) «*Soggetti beneficiari finali*»: le *PMI* e i *Consorzi*, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo B.1. della Parte II e della Parte III delle presenti disposizioni;
- uu) «*Soggetti finanziatori*»: i soggetti che effettuano l'operazione finanziaria a fronte della quale è richiesta la *Controgaranzia* del *Fondo*;
- vv) «*Soggetti richiedenti*»: i soggetti abilitati a richiedere l'intervento del *Fondo*. Per l'intervento di *Garanzia Diretta* del *Fondo*, i soggetti abilitati sono:
 - le *Banche*, anche in qualità di capofila di pool di banche;
 - gli *Intermediari*;
 - le *SFIS*;
 - le *SGR* e le *Società di gestione armonizzate*, per le sole *Operazioni sul capitale di rischio*.Per l'intervento di *Controgaranzia* del *Fondo*, i soggetti abilitati sono:
 - gli *Altri Fondi di garanzia*.
 - i *Confidi*;
- ww) «*Start up*», le *PMI* che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
- xx) «*Tasso di riferimento*»: il tasso comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.

PARTE II

GARANZIA DIRETTA

A. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La *Garanzia diretta* è esplicita, incondizionata e irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D. La *Garanzia Diretta* non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
3. Possono richiedere la *Garanzia Diretta*, previo accreditamento:
 - 3.1 le *Banche*, anche in qualità di capofila di pool di banche;
 - 3.2. gli *Intermediari*;
 - 3.3. le *SFIS*;
 - 3.4 le *SGR* e le *Società di gestione armonizzate* per le sole *Operazioni sul capitale di rischio*.
4. Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta*, i *soggetti richiedenti* devono presentare richiesta scritta al *Gestore – MCC* ovvero richiesta di credenziali per l'utilizzo della procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni.
5. Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta*, gli *Intermediari* e le *SFIS* devono inviare al *Gestore - MCC*:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - b) per gli *Intermediari*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
 - c) per le *SFIS*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta*, le *SGR* e le *Società di gestione armonizzate* devono inviare al *Gestore - MCC*:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato della *SGR* o della *Società di gestione armonizzate*;
 - b) statuto della *SGR* o della *Società di gestione armonizzate*;
 - c) regolamento e strategia di investimento della *SGR* o della *Società di gestione armonizzate*;
 - d) composizione e caratteristiche del team di gestione della *SGR* o della *Società di gestione armonizzate*.
7. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal *Piano della trasparenza*.

8. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare le richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta* mediante la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomanda A/R).

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. I *soggetti beneficiari finali* ammissibili alla *Garanzia Diretta* sono quelli operanti nei settori (classificazione Ateco 2002) individuati nella seguente tabella:

Tabella 1 - Settori economici ammessi ed esclusi

Sezione	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie ammesse	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie escluse
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura	Sono ammissibili solo se l'attività è esercitata a titolo principale sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative e se il <i>soggetto beneficiario finale</i> non è iscritto nella sezione imprese agricole della CCIAA. 01.41 (attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi) 01.42 (attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari) 01.5 (caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) 0.2 (silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)	Tutte le altre
B. Pesca, piscicoltura e Servizi connessi	--	Tutti
C. Estrazione di minerali	Tutti, tranne le classi escluse	13.10 (Estrazione di minerali di ferro) 13.20 (Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio, limitatamente al minerale di manganese)
D. Attività manifatturiere	Tutti tranne le classi escluse. E' ammissibile solo secondo il regime <i>de minimis</i>:	23.10 (Fabbricazione di prodotti di cokeria) 24.70 (Fabbricazione di fibre)

	34.30 (Fabbricazione di parti e accessori di autoveicoli e loro motori): - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo; - fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.	sintetiche e artificiali) 27.10 (Siderurgia) 27.52 (Fusione di acciaio) 34.10 Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a: - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; - fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe; - fabbricazione di autobus, filobus; - fabbricazione di motori per autoveicoli; 34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a: - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli) 27.22.1 (Fabbricazione di tubi senza saldatura); 27.22.2 (Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili, (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm; 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
--	--	--

		- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri) - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	Tutti	-----
F. Costruzioni	Tutti	-----
G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa	Tutti	-----
H. Alberghi e ristoranti	Tutti	-----
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	60.24 (Trasporto di merci su strada)	60.1 (Trasporti ferroviari) 60.21 (Altri trasporti, regolari, di passeggeri) 60.22 (Trasporti con taxi) 60.23 (Altri trasporti terrestri di passeggeri) 60.3 (Trasporti mediante condotte)

		61 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua) 62 (Trasporti aerei)
J. Attività finanziarie	Nessuno	
K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali	Tutti	
L. Amministrazione pubblica	Nessuno	
M. Istruzione	Tutti	
N. Sanità e assistenza sociale	Tutti	
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali	Tutti	

2. I soggetti beneficiari finali:

devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore - MCC* sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto;

non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (Impegno Deggendorf);

non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008;

per le operazioni di cui alla *Riserva PON* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, devono, inoltre, rispettare quanto previsto dalle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*.

- Non sono ammesse alla *Garanzia Diretta* le operazioni a favore dei *soggetti beneficiari finali* per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1, di richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3 o di richiesta di prolungamento di cui al paragrafo H.7 relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*.
- Non sono ammesse alla *Garanzia Diretta* le operazioni a favore dei *soggetti beneficiari finali* la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della Regione Toscana o della Regione Lazio.

C. OPERAZIONI FINANZIARIE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
 - a) le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi*;
 - b) le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - c) le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - d) le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - e) le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - f) le *Altre operazioni finanziarie*.
2. Nell'ambito delle *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* e delle *Altre operazioni finanziarie*, sono ammissibili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, ecc.;

le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un *soggetto finanziatore* diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del *soggetto richiedente* ed una nuova erogazione;

le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività caratteristica dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del *soggetto beneficiario finale* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione). Non sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le operazioni di fideiussione connesse all'attività non caratteristica dell'impresa;

le operazioni a fronte di investimento;

i *Prestiti partecipativi*;

i *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
3. Sono escluse dalla *Garanzia Diretta* le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni a revoca sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione.
4. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera da parte del *soggetto richiedente*.
5. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
6. Le operazioni a favore delle *imprese di autotrasporto* sono ammissibili alla garanzia del *Fondo* a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto*. Limitatamente alle *imprese di*

autotrasporto, non sono ammissibili le operazioni a fronte di investimenti che comprendano mezzi e attrezzature di trasporto.

7. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*, la *Riserva PON* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
8. Le operazioni di cui alla *Riserva PON* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* devono, inoltre, rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*.
9. Per le operazioni relative alle *Imprese femminili* e alle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012* la *Garanzia diretta* è concessa con priorità d'istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.
10. La *Garanzia Diretta* è concessa secondo il regime *de minimis* per le seguenti tipologie di operazione finanziaria:
 - le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* con esclusione dei *Prestiti partecipativi* e dei *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
 - le *Altre operazioni finanziarie* con esclusione dei *Prestiti partecipativi* e dei *Finanziamenti a medio - lungo termine*.
11. Per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e i *Prestiti partecipativi*, la *Garanzia Diretta* è concessa secondo il regime agevolativo individuato dal Regolamento CE n. 800/2008 (art. 15, Capo II, Sezione 2), ad eccezione delle operazioni finanziarie a favore di *soggetti beneficiari finali* ammissibili esclusivamente ai sensi del regime *de minimis*.
12. I *soggetti beneficiari finali* possono chiedere che la *Garanzia Diretta* sia comunque concessa secondo il regime *de minimis* anche relativamente ai *Finanziamenti a medio – lungo termine* e ai *Prestiti partecipativi*.

D. PERCENTUALI DI COPERTURA E IMPORTO MASSIMO GARANTITO

D.1. COPERTURA MASSIMA DELL'80%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;

Imprese femminili;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;

Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

e per le operazioni finanziarie rientranti nella seguente tipologia:

Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni.

2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.

3. La copertura massima di cui al paragrafo D.1 non è applicabile per le seguenti operazioni:

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;

Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;

Operazioni di capitale di rischio.

Tali limitazioni non si applicano alle operazioni finanziarie a favore delle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*.

4. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*, la *Riserva PON* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
5. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.2. COPERTURA MASSIMA DEL 70%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 70% dell'ammontare delle seguenti operazioni:

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale. L'importo di tali operazioni non può essere superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'Amministrazione debitrice;

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di soggetti beneficiari finali diversi da quelli indicati nel paragrafo D.1.

2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.
3. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.3. COPERTURA MASSIMA DEL 60%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie rientranti nella tipologia *Altre operazioni finanziarie*, a favore di *soggetti beneficiari finali* diversi da quelli indicati nel paragrafo D.1.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 60% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.
3. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.4. COPERTURA MASSIMA DEL 50%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 50% dell'ammontare delle *Operazioni sul capitale di rischio* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. La *Garanzia Diretta* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo anno di detenzione della partecipazione.
3. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni dell'impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione.
4. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, rilasciata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei *soggetti richiedenti*.

D.5. COPERTURA MASSIMA DEL 30%

1. La *Garanzia Diretta* può essere concessa fino alla misura massima del 30% dell'ammontare delle *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*, accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Garanzia Diretta* interviene fino alla misura massima del 30% dell'ammontare dell'esposizione per

capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti richiedenti* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.

D.6. CASI PARTICOLARI

1. In tutti i casi previsti nel paragrafo D in cui le percentuali del *Fondo* siano inferiori all'80%, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata all'80%, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del *Fondo* può essere elevata fino alla misura dell'80% nel caso in cui l'operazione finanziaria:

sia garantita dal *Fondo* utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del *Fondo* medesimo, i contributi apportati da *Banche*, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di S.A.C.E. SpA, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;

benefici della controgaranzia rilasciata dal *FEI*.

D.7. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.6, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

Operazioni sul capitale di rischio;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;

Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

D.8. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.6, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata ;

Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;

Altre operazioni finanziarie.

E. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

E.1. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. La richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore - MCC* entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti richiedenti*. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
2. E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti richiedenti*. In tal caso, a pena di inefficacia della garanzia, entro 3 mesi dalla delibera del *Comitato* di cui al paragrafo E.3.3 deve essere trasmessa al *Gestore - MCC* la comunicazione della delibera di concessione, secondo quanto previsto al paragrafo F.
3. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al *Gestore - MCC* utilizzando l'apposito modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomandata A/R).
4. Per le operazioni relative alle *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal *soggetto beneficiario finale* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39;

la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso;

la data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria.
5. Per le operazioni relative alle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione del *soggetto richiedente*, attestante:

che il *soggetto beneficiario finale* è ubicato (sede legale e/o operativa) in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'Allegato 1 al decreto del 1 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche ed integrazioni;

di avere acquisito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, che attesti che quest'ultimo ha subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.
6. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire (prima della presentazione al *Gestore - MCC* della richiesta di ammissione) e di conservare il modulo di richiesta dell'impresa comunicato dal *Gestore - MCC* debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*. Il *Gestore - MCC* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della *Garanzia diretta*.
7. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* comunicano, in sede di richiesta di ammissione, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia come previsto nei paragrafi F.1.4, F.2.7 e F.2.a.4.
8. I *soggetti richiedenti* la *Garanzia Diretta* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di ammissione, ulteriori informazioni previste dal *Piano della trasparenza*.

E.2. CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste di *Garanzia Diretta* presentate:

non sottoscritte secondo le modalità previste per la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni ovvero su moduli difforni da quello comunicato dal *Gestore - MCC* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente* nel caso di invio mediante fax o posta (raccomandata A/R);

senza indicazione del *codice fiscale* del *soggetto beneficiario finale*;

oltre 6 mesi dalla data di delibera, da parte del *soggetto richiedente*, dell'operazione finanziaria per la quale viene richiesta l'ammissione alla *Garanzia Diretta*;

da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo A.3;

relative ad operazioni non ammissibili al *Fondo* ai sensi delle presenti disposizioni;

per conto di *soggetti beneficiari finali*:

- a) diversi da quelli individuati nella Parte I delle presenti disposizioni ;
 - b) operanti in settori economici non ammessi ai sensi del paragrafo B.1;
 - c) per i quali sia pervenuta al *Gestore - MCC* comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*;
 - d) che abbiano beneficiato di agevolazioni in misura superiore al limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea;
 - e) la cui sede legale e/o operativa interessata dall'operazione finanziaria sia ubicata nel territorio della Regione Toscana o della Regione Lazio.
2. Sono inoltre improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.

E.3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

1. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni , fax o posta (raccomandata A/R) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
2. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore - MCC*. La documentazione ricevuta dal *Gestore - MCC* dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le proposte di delibera relative alle operazioni per le quali sia pervenuta richiesta di ammissione completa dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta sono presentate dal *Gestore - MCC* al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Comitato* entro 2 mesi dalla

data di arrivo o di completamento della richiesta. Alle richieste relative ad operazioni a favore delle *Imprese femminili* e delle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012* è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

4. Qualora il *Gestore – MCC*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore - MCC* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità di cui al paragrafo E.2.
7. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, laddove richiesto dal *soggetto richiedente*, il *Gestore - MCC* presenta al *Comitato* la proposta di delibera senza indicazione della ragione sociale e del codice fiscale dell'impresa partecipanda.
8. Il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomandata A/R) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*. Nella comunicazione ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli *Investimenti* di cui al paragrafo F.7.
9. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
10. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo* e/o della *Sezione speciale per l'autotrasporto*. Il *Gestore - MCC* comunica tempestivamente sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e, con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il *Gestore – MCC* restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore - MCC* comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
11. Le garanzie del *Fondo* a valere sulla *Riserva PON* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* possono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
12. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.16, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del *Fondo*.
13. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla *Garanzia Diretta* venga acquisita una garanzia reale, il *soggetto richiedente* deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6 la descrizione,

l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.

14. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota riportata nella tabella di cui al paragrafo E.3.16, viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.
15. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal *Fondo* viene ridotto del valore nominale del citato pegno.
16. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono determinate come da tabella di seguito riportata.

Tabella 2 - Garanzie e percentuale valore cauzionale

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

F. GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE DAL FONDO

F.1. OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE NON PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare l'avvenuta concessione dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo F.1 (ad esempio, anticipazioni auto liquidanti), la data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di concessione del *soggetto richiedente*.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, ovvero, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'operazione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2. OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI ED OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare l'avvenuta concessione dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione.
4. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di

inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*.

5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare al *Gestore - MCC* ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione.
6. In caso di erogazione, parziale o a saldo, antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve comunicare l'erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
7. Contestualmente a ciascuna comunicazione di erogazione (parziale o a saldo), a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono indicare la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data dell'erogazione a saldo, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
8. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Comitato*, a responsabilità del *soggetto richiedente*, che hanno impedito l'erogazione.
9. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2.a OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili, liberamente contrattati tra i *soggetti richiedenti* (società di leasing) e i *soggetti beneficiari finali* (utilizzatori). Per tali operazioni, la data di sottoscrizione del verbale di consegna produce gli effetti della data di erogazione.
2. Nel caso di locazione finanziaria mobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato.

4. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i *soggetti richiedenti* (società di leasing) devono far pervenire al *Gestore - MCC* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA, la data di scadenza dell'ultimo canone, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni applicate. Per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Laddove non diversamente previsto, per le operazioni di locazione finanziaria valgono le disposizioni relative alle operazioni di durata superiore a 18 mesi.

F.3. OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono comunicare l'avvenuta delibera di acquisizione della partecipazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* comunichi la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'operazione sul capitale di rischio deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Comitato*. Per data di perfezionamento si intende la data di versamento dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione.
4. A pena di inefficacia, l'operazione di acquisizione deve essere completata entro 24 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare ciascuna tranche di acquisizione entro 3 mesi dalla relativa data di acquisizione.
6. In caso di acquisizione, parziale o totale, antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve comunicare l'acquisizione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
7. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia Diretta* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.4. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA DIRETTA

1. La *Garanzia Diretta* non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita.
2. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, ai sensi del paragrafo E.1.2, relative ad operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento dell'operazione finanziaria. Nel caso di richieste relative ad operazioni già concesse o

perfezionate dal *soggetto richiedente*, la *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*.

3. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, ai sensi del paragrafo E.1.2, relative ad operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento, ovvero ad operazioni di durata superiore a 18 mesi, la *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero dalla data di valuta dell'erogazione o del perfezionamento del finanziamento ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene, se successive alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*.
4. La *Garanzia Diretta* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'operazione, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
5. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Garanzia Diretta* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione.

F.5. RINUNCIA ALLA GARANZIA DIRETTA

1. Nel caso in cui il *soggetto richiedente* rinunci alla *Garanzia Diretta* già concessa, non è consentito il successivo ripristino della garanzia del *Fondo*. Il *soggetto richiedente*, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.
2. In caso di rinuncia alla *Garanzia Diretta*, per le operazioni finanziarie che siano state perfezionate dal *soggetto richiedente*, l'*ESL* corrispondente alla garanzia concessa dal *Comitato* viene comunque mantenuto ai fini del calcolo degli aiuti di Stato complessivamente ottenuti sull'investimento o dall'impresa.

F.6. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DIRETTA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. I *soggetti richiedenti* devono comunicare al *Gestore - MCC* eventuali variazioni della titolarità nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *soggetti beneficiari finali* di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione, da parte del *soggetto richiedente*, al *Gestore - MCC* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tramite fax o per posta (raccomandata A/R).
2. I *soggetti richiedenti* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Garanzia Diretta* qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Garanzia Diretta*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:
 - a) in caso di variazione delle garanzie prestate dal *soggetto beneficiario finale* in favore dei *soggetti richiedenti*;
 - b) in caso di variazione dell'importo dell'operazione finanziaria concessa dal *soggetto richiedente*;
 - c) in caso di variazione delle finalità di investimento inizialmente previste (per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e per i *Prestiti partecipativi*, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*);
 - d) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il *Gestore - MCC* valuta in capo al nuovo

soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *Garanzia Diretta*. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il *soggetto richiedente* deve inoltrare, tra l'altro:

documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;

delibera del *soggetto richiedente* di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;

modello di valutazione, previsto dai criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto, calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione aggiornata a data recente del nuovo *soggetto beneficiario finale*.

3. La *Garanzia Diretta* è confermata d'ufficio nei seguenti casi:

cessione della titolarità del credito in una data successiva all'ammissione dell'operazione alla *Garanzia Diretta*;

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di un'estensione dell'operazione, il *soggetto richiedente* faccia espressa richiesta di allungamento della *Garanzia Diretta*, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell'operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell'Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento. Tale facoltà è concessa al *soggetto richiedente* per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. La richiesta di conferma della *Garanzia Diretta* dovrà essere avanzata al *Gestore – MCC* entro il termine perentorio della data originaria di scadenza dell'operazione.

4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.1 per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia è deliberata dal *Comitato*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo F.6.3.

F.7. VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Nel caso di *Finanziamenti a medio-lungo termine* e di *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.12, il *soggetto richiedente* si impegna, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta*, a richiedere al *soggetto beneficiario finale* idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli *Investimenti*, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di finanziamento con erogazione a Stato Avanzamento Lavori – SAL, tale richiesta dovrà essere avanzata in relazione all'erogazione delle singole quote di finanziamento), specificando che il mancato invio di tale documentazione potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale* di un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore – MCC*.
2. Nel caso di attivazione del *Fondo* ai sensi del paragrafo H, a pena di inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *soggetto richiedente* deve trasmettere la documentazione di cui al precedente punto F.7.1 al *Gestore – MCC* o dimostrare di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a quest'ultimo all'interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, con la specifica di cui al punto precedente.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al paragrafo F.7.1 comprovante l'avvenuta realizzazione degli *Investimenti* da parte del *soggetto beneficiario finale*, qualora il *soggetto richiedente* dimostri di avere richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario*

finale tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto l'obbligo di trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la *Garanzia Diretta* è efficace, ma il *Gestore – MCC* può avviare nei confronti del *soggetto beneficiario finale* il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, come indicato al paragrafo G.2.

G. CAUSE E PROCEDIMENTI DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA E DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

G.1. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti disposizioni, la *Garanzia Diretta* è inefficace:

- a) nel caso di richieste preventive di cui al paragrafo E.1.2, se l'operazione non è deliberata dal *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*;
- b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non è erogato entro 6 mesi dalla data di delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione;
- c) nel caso di operazione sul capitale di rischio, se almeno il 25% dell'operazione non è perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Comitato*;
- d) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se non sia data comunicazione al *Gestore - MCC* dell'erogazione parziale dell'operazione entro 3 mesi dalla data di erogazione parziale;
- e) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se l'operazione finanziaria non è erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione a saldo;
- f) nel caso di operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, in caso di erogazione, parziale o a saldo, antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, qualora il *soggetto richiedente* non comunichi l'erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
- g) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti, della commissione di cui alla Parte V delle presenti disposizioni;
- h) qualora il *soggetto richiedente* non comunichi al *Gestore - MCC* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
- i) qualora il *soggetto richiedente* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dal paragrafo F.7, la verifica della realizzazione degli *Investimenti* da parte del *soggetto beneficiario finale*;
- j) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali sulla quota già garantita dal *Fondo*;
- k) qualora risulti che la *Garanzia Diretta* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *soggetto richiedente* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

- l) per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato;
 - m) per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria.
- 2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - 3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
 - 4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

G.2. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale* secondo quanto previsto al successivo paragrafo G.2.2:
 - a) nei casi previsti al paragrafo F.7;
 - b) qualora il *soggetto beneficiario finale* abbia compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - c) qualora, ai sensi del paragrafo F.6 nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla *Garanzia diretta*.
- 2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali* l'avvio del

procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il *soggetto beneficiario finale* è tenuto a versare al *Fondo* un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC* con l'ammissione alla garanzia. Il *Gestore - MCC* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA

H.1. DEFINIZIONI E TERMINI

1. In caso di inadempimento del *soggetto beneficiario finale*, i *soggetti richiedenti* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al *soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore - MCC*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
2. Per data di inadempimento si intende:
 - a) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la data della risoluzione o revoca. Nel caso di operazioni finanziarie scadute, per revoca o risoluzione si intende l'atto, notificato al *soggetto beneficiario finale* inadempiente, con cui il *soggetto richiedente* sancisce l'inadempimento;
 - b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
 - c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali;
 - d) nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.
3. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
 - a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
4. In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
5. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Garanzia Diretta*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo H.1.3) deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.
6. Per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e

non oltre il mese successivo alla scadenza e deve esserne data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di scadenza dell'operazione.

7. Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, inviandone comunicazione al *soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore - MCC*, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.
8. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, il *soggetto richiedente* può avviare le procedure di recupero intimando il pagamento dell'importo corrispondente al valore del riscatto.
10. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il bene sia oggetto di furto:
 - a) se il *soggetto richiedente* ha beneficiato di un rimborso assicurativo che non ha coperto integralmente il danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti, l'esposizione è pari alla quota non rimborsata dalla Compagnia Assicurativa;
 - b) se il *soggetto richiedente* non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.3.3, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC* una relazione dettagliata sulle motivazioni del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
 - c) se il *soggetto richiedente* ha richiesto ma non ancora ottenuto il rimborso assicurativo, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, entro i termini di cui al paragrafo H.3, la comunicazione di avvenuta richiesta di rimborso alla Compagnia Assicurativa. L'invio della suddetta comunicazione interrompe i termini previsti per la presentazione della richiesta di attivazione di cui ai paragrafi H.3.1 e H.3.2.
11. In caso di accordi transattivi, alla *Garanzia Diretta* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.2.

H.2. ACCORDI TRANSATTIVI

1. Le proposte di accordi transattivi, formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti, devono essere presentate preventivamente dai *soggetti richiedenti* al *Gestore - MCC* (tramite fax o posta raccomandata A/R) e devono prevedere, a pena di improcedibilità, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).
2. Sono altresì improcedibili le proposte di accordi transattivi che non siano formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti o che siano presentate al *Gestore - MCC* successivamente al perfezionamento dell'accordo.
3. Le proposte formulate dai *soggetti beneficiari finali* e valutate positivamente dai *soggetti richiedenti* possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, all'avvio delle procedure di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle presenti disposizioni.
4. Le proposte devono essere presentate al *Gestore - MCC* entro 10 giorni dalla formalizzazione degli accordi, per il successivo esame del *Comitato*, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione e la trasmissione attraverso fax o posta raccomandata A/R del modello comunicato

dal *Gestore - MCC* e di tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo paragrafo H.3.3 (ad eccezione del paragrafo H.3.3.1).

5. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dal *soggetto richiedente* alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita a carico del *soggetto richiedente* in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *soggetto beneficiario finale* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del *soggetto beneficiario finale* nei confronti del *soggetto richiedente* e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il *soggetto richiedente* a deliberare positivamente la proposta.

Il *Gestore - MCC* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* nel modello comunicato dal *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il *Gestore - MCC* comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del *Comitato* ai *soggetti richiedenti*.
7. I *soggetti richiedenti* comunicano al *Gestore - MCC*, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato*, i *soggetti richiedenti*, pena l'inefficacia della garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
9. Ai fini della liquidazione della perdita, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. L'importo riconosciuto dal *Fondo* al *soggetto richiedente* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del *Comitato*, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

H.3. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DIRETTA: TERMINI E ISTRUTTORIA

1. Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.3 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei *soggetti beneficiari finali*, i *soggetti richiedenti* possono richiedere l'attivazione del *Fondo*. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste presentate prima del suddetto termine.
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore - MCC*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.3 ovvero dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo di cui al paragrafo H.2. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.

3 A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
- b) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
- c) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- d) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- e) dichiarazione del *soggetto richiedente* che attesti:

la data di inadempimento, come definita al paragrafo H.1.2;

la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo H.1.3 con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1.3, comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo dell'atto di procedura;

- f) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);

- g) copia del modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;

- h) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*:

bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria;

dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata;

- i) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*; in particolare:

idonea documentazione comprovante la compagine societaria del *soggetto beneficiario finale* alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del *soggetto beneficiario finale* nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;

idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da

rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;

per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* e i *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.12, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli *Investimenti* programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;

per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice.

- j) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
- k) solo in caso di accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
- l) per le operazioni di locazione finanziaria, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo H.1.10.a), atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria;
- m) per le operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;
- n) per le *Operazioni sul capitale di rischio*:
 - contratto di Investimento;
 - patti parasociali;
 - statuto;
 - verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
 - documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
 - eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
 - copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;
 - accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
 - bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il *soggetto beneficiario finale* non è un'impresa Start up);
 - eventuale business plan;
 - Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del *soggetto richiedente* per l'approvazione dell'investimento;
 - copia dei report di due diligence;
 - copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;

copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.

4. Il *Gestore - MCC* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al paragrafo H.3.3 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Gestore - MCC*.
5. La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC*:
 - a) se presentata prima di 60 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito;
 - b) se la *Garanzia Diretta* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
6. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.
7. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo H.3.3, verificata l'efficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* propone al *Comitato* la liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, secondo le percentuali di cui al paragrafo D. A seguito della delibera del *Comitato*, il *Gestore - MCC* liquida al *soggetto richiedente*, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al paragrafo H.3.3.e).
8. Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *soggetto richiedente* è tenuto ad indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'operazione finanziaria da cui deriva la pretesa creditoria è garantito dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *soggetto richiedente*, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H.4. LIQUIDAZIONE DELLA MINUSVALENZA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Per la liquidazione della minusvalenza, il *soggetto richiedente* deve far pervenire al *Gestore - MCC*, entro 3 mesi dalla data della dismissione della partecipazione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata la documentazione di cui al paragrafo H.3.3.
 - a) copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
 - b) copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione;
 - c) copia dei bilanci approvati dei *soggetti beneficiari finali* e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali il *soggetto richiedente* ha compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*.
2. Alle richieste di liquidazione della minusvalenza si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.

H.5. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE

1. La *Garanzia Diretta* è inefficace nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *soggetti richiedenti* nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo H.5.1, la *Garanzia Diretta* è inefficace:

- a) se la richiesta di attivazione è presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
 - b) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.1.3 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
 - c) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero avvenga oltre il mese successivo alla scadenza dell'operazione;
 - d) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero non venga comunicato al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla scadenza dell'operazione;
 - e) per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.1.3 non venga inviata al *soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Gestore - MCC* entro 12 mesi dall'inadempimento;
 - f) qualora i *soggetti richiedenti* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;
 - g) qualora la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo H.2 non sia stata preventivamente sottoposta al *Gestore - MCC* per l'esame e il successivo assenso da parte del *Comitato*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta, come approvata dal *Comitato*;
 - h) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal *soggetto richiedente* nonostante l'espresso rigetto del *Comitato*;
 - i) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga perfezionata in misura inferiore al 15% del debito complessivo;
 - k) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *soggetto richiedente*;
 - l) per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* e i *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.12, qualora il *soggetto richiedente* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi F.7 e H.3.3.i.
3. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della *Garanzia Diretta*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia o della revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

5. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero la revoca della concessione dell'agevolazione, in capo al *soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

H.6. SURROGAZIONE LEGALE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto richiedente*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *finanziatore soggetto richiedente* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.12. Il *Gestore - MCC* nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.
2. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto richiedente* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto richiedente* e del *Fondo*.

H.7. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA GARANZIA DIRETTA IN CASO DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* secondo i criteri e con le modalità descritte nel presente paragrafo H.7 nei seguenti casi:
 - a) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, il *soggetto beneficiario finale* versa in condizioni di difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
 - b) per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, il *soggetto beneficiario finale* è in stato di inadempimento, così come definito al paragrafo H.1.2.
2. A pena di inefficacia della *Garanzia Diretta*, la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* deve essere presentata entro i termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero o, qualora le procedure di recupero siano già state avviate, entro i termini previsti per la richiesta di attivazione. La richiesta di prolungamento è improcedibile se presentata oltre i suddetti termini o qualora il *soggetto richiedente* abbia già presentato richiesta di attivazione ai sensi del paragrafo H.3. In tali casi il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di inefficacia della *Garanzia Diretta* ai sensi del paragrafo H.5.
3. Le richieste di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* che comportino una modifica della natura dell'operazione garantita o nuove condizioni contrattuali sono soggette ad una specifica valutazione da parte del *Gestore - MCC*, che può richiedere dati ed informazioni a supporto.
4. In caso di proposte di accordi di ristrutturazione del credito ai sensi degli articoli 47 e 182 Legge Fallimentare, la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* deve essere presentata al *Gestore - MCC*, pena l'inefficacia, prima dell'adesione da parte del *soggetto richiedente*. Alla suddetta richiesta il *soggetto richiedente* deve allegare una relazione dettagliata sulle valutazioni tecnico-legali che lo inducono ad aderire all'accordo.

5. Il prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* è deliberato dal *Comitato*. La delibera di concessione del prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Garanzia Diretta* da parte del *Gestore - MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione ai sensi del paragrafo H.3.
6. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* è approvata in via automatica dal *Comitato* se:
 - a) è presentata attraverso il modulo comunicato dal *Gestore - MCC*;
 - b) il *soggetto richiedente* ha già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del *Comitato*, il prolungamento della durata dell'operazione senza prevedere alcuna modifica della natura dell'operazione garantita e mantenendo le medesime condizioni dichiarate nella richiesta di ammissione.
7. Qualora, successivamente alla delibera del *Comitato* di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta*, si verifichi l'inadempimento così come definito al paragrafo H.1.2, ai fini dell'efficacia della *Garanzia Diretta*, i termini per l'avvio delle procedure di recupero da parte del *soggetto richiedente* decorrono da tale data ovvero, qualora il *soggetto beneficiario finale* non paghi alcuna rata, dalla data della delibera del *Comitato* di cui al paragrafo H.7.5.

I. RISERVA PON E RISERVA POIn ENERGIA E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

1. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* e della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla *Riserva PON* o alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il *Comitato* ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente la prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Comitato*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al *soggetto finanziatore* la domanda di finanziamento, il modulo comunicato dal *Gestore - MCC* e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo I.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato* il *soggetto finanziatore* deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di ammissione a garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.

9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo I.9, il *Gestore - MCC* conferma al *soggetto finanziatore* l'efficacia della garanzia del *Fondo* entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo I.8. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta – Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.
12. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.

PARTE III

CONTROGARANZIA

A. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La *Controgaranzia* può essere concessa:
 - a prima richiesta;
 - in forma sussidiaria.
2. La *Controgaranzia* a prima richiesta è esplicita, incondizionata e irrevocabile.
3. La *Controgaranzia* è concessa a prima richiesta a condizione che la garanzia dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II delle presenti disposizioni. Negli altri casi, la *Controgaranzia* è concessa in via sussidiaria ed è escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito.
4. La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D. La *Controgaranzia* non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
5. Possono richiedere la *Controgaranzia*, previo accreditamento:
 - i *Confidi*;
 - gli *Altri Fondi di garanzia*.
6. Ai fini dell'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla *Controgaranzia*, i *soggetti richiedenti* devono presentare richiesta scritta al *Gestore – MCC* ovvero richiesta di credenziali per l'utilizzo della procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni. Inoltre, i *soggetti richiedenti* devono inviare al *Gestore - MCC*:
 - a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione di cui al comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
 - b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - c) informazioni sul *soggetto richiedente* redatte sul modulo comunicato dal *Gestore – MCC* compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
 - d) copia delle convenzioni sottoscritte dal *soggetto richiedente* con i *soggetti finanziatori*. Nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla Parte II delle presenti disposizioni.
 - e) I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* devono, inoltre, inviare al *Gestore – MCC* una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47,

D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445) attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30.4.98, n. 173.

La documentazione di cui alle lettere b), c), ed e) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

7. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* del *Fondo* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal *Piano della trasparenza*.
8. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare le richieste di ammissione alla *Controgaranzia* mediante la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomanda A/R).

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. I *soggetti beneficiari finali* ammissibili alla *Controgaranzia* sono quelli operanti nei settori (classificazione Ateco 2002) individuati nella seguente tabella:

Tabella 3 - Settori economici ammessi ed esclusi

Sezione	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie ammesse	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie escluse
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura	- 01 (Agricoltura, caccia e relativi servizi): è ammissibile solo nel caso di <i>Controgaranzia</i> a favore dei <i>Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca</i>. Sono ammissibili solo se l'attività è esercitata a titolo principale sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative e se il <i>soggetto beneficiario finale</i> non è iscritto nella sezione imprese agricole della CCIAA: - 01.41 (attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi) - 01.42 (attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari) - 01.5 (caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) - 0.2 (silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)	Tutte le altre
B. Pesca, piscicoltura e Servizi connessi	E' ammissibile solo nel caso di <i>Controgaranzia</i> a favore dei <i>Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca</i>: - 05 (Pesca, piscicoltura e servizi connessi).	Tutti

C. Estrazione di minerali	Tutti, tranne le classi escluse	13.10 (Estrazione di minerali di ferro) 13.20 (Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio, limitatamente al minerale di manganese)
D. Attività manifatturiere	Tutti tranne le classi escluse. E' ammissibile solo secondo il regime <i>de minimis</i>: 34.30 (Fabbricazione di parti e accessori di autoveicoli e loro motori): - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo; - fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.	23.10 (Fabbricazione di prodotti di cokeria) 24.70 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali) 27.10 (Siderurgia) 27.52 (Fusione di acciaio) 34.10 Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a: - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; - fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe; - fabbricazione di autobus, filobus; - fabbricazione di motori per autoveicoli; 34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a: - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli) 27.22.1 (Fabbricazione di tubi senza saldatura); 27.22.2 (Fabbricazione di tubi

		avvicinati, aggraffati, saldati e simili, (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm; 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw) 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri) - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e	Tutti	-----

acqua		
F. Costruzioni	Tutti	-----
G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa	Tutti	-----
H. Alberghi e ristoranti	Tutti	-----
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	60.24 (Trasporto di merci su strada)	60.1 (Trasporti ferroviari) 60.21 (Altri trasporti, regolari, di passeggeri) 60.22 (Trasporti con taxi) 60.23 (Altri trasporti terrestri di passeggeri) 60.3 (Trasporti mediante condotte) 61 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua) 62 (Trasporti aerei)
J. Attività finanziarie	Nessuno	
K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali	Tutti	
L. Amministrazione pubblica	Nessuno	
M. Istruzione	Tutti	
N. Sanità e assistenza sociale	Tutti	
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali	Tutti	

2. I soggetti beneficiari finali:

devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore - MCC* sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto;

non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (c.d. Impegno Deggendorf);

non devono essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008;

per le operazioni di cui alla *Riserva PON* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, devono, inoltre, rispettare quanto previsto dalle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*.

3. Non sono ammesse alla *Controgaranzia* le operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui ai paragrafi H.2 o H.3, di richiesta di attivazione di cui ai paragrafi H.2 o H.4, o di richiesta di prolungamento di cui al paragrafo H.9 relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*.

C. OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni di seguito indicate:
 - a) le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi*;
 - b) le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - c) le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - d) le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - e) le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - f) le *Altre operazioni finanziarie*.
2. Nell'ambito delle *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* e delle *Altre operazioni finanziarie*, sono ammissibili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

le operazioni di liquidità, finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento per le spese per il personale ecc.;

le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un *soggetto finanziatore* diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;

le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del *soggetto richiedente* ed una nuova erogazione;

le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività caratteristica dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del *soggetto beneficiario finale* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione). Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di fideiussione connesse all'attività non caratteristica dell'impresa;

le operazioni a fronte di investimento;

i *Prestiti partecipativi*;

i *Finanziamenti a medio - lungo termine*.
3. Sono escluse dalla *Controgaranzia* le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni a revoca sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione.
4. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera da parte del *soggetto richiedente*.
5. Non sono ammissibili le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.
6. Le operazioni a favore delle *imprese di autotrasporto* sono ammissibili alla garanzia del *Fondo* a valere sulle risorse della *Sezione speciale per l'autotrasporto*. Limitatamente alle *imprese di*

autotrasporto, non sono ammissibili le operazioni a fronte di investimenti che comprendano mezzi e attrezzature di trasporto.

7. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*, la *Riserva PON* e la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.
8. Le operazioni di cui alla *Riserva PON* e alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* devono, inoltre, rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*.
9. Per le operazioni relative alle *Imprese femminili* e alle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012* la *Controgaranzia* è concessa con priorità d'istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.
10. La *Controgaranzia* richiesta dai *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* può essere concessa solo a fronte di *Prestiti partecipativi* e *Finanziamenti a medio – lungo termine*, compatibilmente con gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (GUCE 2006/C 319/01 del 27 dicembre 2006).
11. La *Controgaranzia* è concessa secondo il regime *de minimis* per le seguenti tipologie di operazione finanziaria:
 - le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*;
 - le *Operazioni sul capitale di rischio*;
 - le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata*;
 - le *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni*;
 - le *Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi* con esclusione dei *Prestiti partecipativi* e dei *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
 - le *Altre operazioni finanziarie* con esclusione dei *Prestiti partecipativi* e dei *Finanziamenti a medio - lungo termine*.
12. Per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e i *Prestiti partecipativi*, la *Controgaranzia* è concessa secondo il regime agevolativo individuato dal Regolamento CE n. 800/2008 (art. 15, Capo II, Sezione 2), ad eccezione delle operazioni finanziarie a favore di *soggetti beneficiari finali* ammissibili esclusivamente ai sensi del regime *de minimis*.
13. I *soggetti beneficiari finali* possono chiedere che la *Controgaranzia* sia comunque concessa secondo il regime *de minimis* anche relativamente ai *Finanziamenti a medio – lungo termine* e ai *Prestiti partecipativi*.

D. PERCENTUALI DI COPERTURA

D.1. COPERTURA MASSIMA DEL 90% DA PARTE DEL FONDO E DELL'80% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% per tutte le operazioni finanziarie a favore delle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito *deliberato dal Comitato*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima del 90% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
3. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.2. COPERTURA MASSIMA DELL'80% DA PARTE DEL FONDO E DEL 80% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%, per le operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle *Regioni del Mezzogiorno*;

Imprese femminili;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva PON*;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;

e per le operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:

Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;

Altre operazioni finanziarie.

2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito *deliberato dal Comitato*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima dell'80% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
3. La copertura massima di cui al paragrafo D.2. non è applicabile per le seguenti operazioni:
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
Operazioni sul capitale di rischio.
4. Nel caso di operazioni a favore di *soggetti beneficiari finali* con sede legale e/o operativa nelle *Regioni dell'Obiettivo Convergenza* e conformi alle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC*, la *Riserva PON*, la *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* sono utilizzate in via prioritaria.

5. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto di eventuali somme corrisposte dal *soggetto beneficiario finale* prima della decorrenza del piano di ammortamento.

D.3. COPERTURA MASSIMA DELL'80% DA PARTE DEL FONDO E DEL 60% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del 60%, per le *Operazioni sul capitale di rischio* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. La *Controgaranzia* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo anno di detenzione della partecipazione.
3. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima dell'80% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
4. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale del *soggetto beneficiario finale*, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, rilasciata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei *soggetti richiedenti*.

D.4. COPERTURA MASSIMA DEL 60% DA PARTE DEL FONDO E DEL 60% DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del 60%, per le *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata* accordate a *soggetti beneficiari finali* aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
2. In tali casi, nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal *Comitato*, la *Controgaranzia* interviene fino alla misura massima del 60% della somma liquidata dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.

D.5. CASI PARTICOLARI

1. In tutti i casi previsti nel paragrafo D in cui le percentuali del *Fondo*, così come le percentuali massime di copertura applicabili dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* sulle operazioni per le quali è richiesta la *Controgaranzia* del *Fondo*, siano inferiori all'80%, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata all'80%, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del *Fondo* può essere innalzata fino alla misura dell'80% nel caso in cui l'operazione finanziaria:

sia garantita dal *Fondo* utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del *Fondo* medesimo, i contributi apportati da *Banche*, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di S.A.C.E. SpA, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;

benefici della controgaranzia rilasciata dal *FEI*.

D.6. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 2.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.5, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

Operazioni sul capitale di rischio;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;

Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;

Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A;

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

D.7. IMPORTO MASSIMO GARANTITO NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00

1. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi da D.1 a D.5, l'importo massimo garantito per ciascun *soggetto beneficiario finale*, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata ;

Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;

Altre operazioni finanziarie.

E. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA

E.1. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. La richiesta di ammissione deve arrivare al *Gestore - MCC* entro 6 mesi dalla data:

- a) di delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori*;
- b) di delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*.

Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore - MCC* oltre i suddetti termini, ovvero le richieste di ammissione pervenute prima della delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*.

2. E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera di concessione del *soggetto finanziatore*. In tal caso, il *soggetto richiedente* (e/o i *soggetti finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta), a pena di inefficacia, entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla delibera del *Comitato* deve trasmettere al *Gestore - MCC* la comunicazione della delibera di concessione del *soggetto finanziatore*, secondo quanto previsto al paragrafo F.

3. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al *Gestore - MCC* utilizzando l'apposito modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomandata A/R).

4. Per le operazioni relative alle *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal *soggetto beneficiario finale* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 legge 18 febbraio 2004, n. 39;

la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso nei confronti dell'impresa committente;

la data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria.

5. Per le operazioni relative alle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione del *soggetto richiedente*, attestante:

che il *soggetto beneficiario finale* è ubicato (sede legale e/o operativa) in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'Allegato 1 al decreto del 1 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche ed integrazioni;

di avere acquisito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, che attesti che quest'ultimo ha subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012.

6. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire (prima della presentazione al *Gestore - MCC* della richiesta di ammissione) e di conservare il modulo di richiesta dell'impresa comunicato dal *Gestore - MCC* debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale* e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*. Il *Gestore - MCC* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della *Controgaranzia*.

7. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* comunicano, in sede di richiesta di ammissione, le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per il rilascio della garanzia e per

la concessione dell'operazione finanziaria da parte del *soggetto finanziatore*, come previsto nei paragrafi F.1.4, F.2.7 e F.2.a.4.

8. I *soggetti richiedenti* la *Controgaranzia* devono altresì comunicare, in sede di richiesta di ammissione, ulteriori informazioni previste dal *Piano della trasparenza*.
9. Nel solo caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *soggetto finanziatore* copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.
10. Su espressa richiesta, i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i *soggetti beneficiari finali* risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio viene valutata dal *Gestore - MCC* con le modalità e sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio in base ai criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

E.2. CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal *Gestore - MCC* le richieste di *Controgaranzia* presentate:

non sottoscritte secondo le modalità previste per la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni ovvero su moduli difforni da quello comunicato dal *Gestore - MCC* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente*, nel caso di invio mediante fax o posta (raccomandata A/R);

senza indicazione del codice fiscale del *soggetto beneficiario finale*;

oltre 6 mesi dalla data di delibera della garanzia, da parte del *soggetto richiedente*, e dalla data di delibera di concessione, da parte del *soggetto finanziatore*, dell'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione alla *Controgaranzia*;

presentate prima della delibera della garanzia da parte dei *soggetti richiedenti*;

da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo A.4;

relative ad operazioni non ammissibili al *Fondo* ai sensi delle presenti disposizioni;

per conto di *soggetti beneficiari finali*:

- a) diversi da quelli individuati nella Parte I delle presenti disposizioni;
 - b) operanti in settori economici non ammessi ai sensi del paragrafo B.1;
 - c) per i quali sia pervenuta al *Gestore - MCC* comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal *Fondo*;
 - d) che abbiano beneficiato di agevolazioni in misura superiore al limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.
2. Sono inoltre improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al *Gestore - MCC* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.

E.3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE E CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti* mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomandata A/R) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
2. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore - MCC*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
3. Le proposte di delibera relative alle operazioni per le quali sia pervenuta richiesta di ammissione completa dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta sono presentate dal *Gestore - MCC* al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Comitato* entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Alle richieste relative ad operazioni a favore delle *Imprese femminili* e delle *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012* è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.
4. Qualora il *Gestore - MCC*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il *Gestore - MCC* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità di cui al paragrafo E.2.
7. Nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *soggetto finanziatore* copia della comunicazione del *Gestore - MCC* di ammissione alla garanzia del *Fondo*.
8. Nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, laddove richiesto dal *soggetto finanziatore* e/o dal *soggetto richiedente*, il *Gestore - MCC* presenta al *Comitato* la proposta di ammissione o la proposta di non ammissione senza indicazione della ragione sociale e del codice fiscale dell'impresa partecipanda.
9. Il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* mediante procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni, fax o posta (raccomandata A/R) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*. Nella comunicazione ai *soggetti beneficiari finali* sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli *Investimenti* di cui al paragrafo F.7.
10. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del *Gestore - MCC*.

11. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo* e/o della *Sezione speciale per l'autotrasporto*. Il *Gestore - MCC* comunica tempestivamente sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il *Gestore - MCC* restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore - MCC* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste sul sito istituzionale del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it) e con avviso da pubblicare, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
12. Le garanzie del *Fondo* a valere sulla *Riserva PON* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoniserve* possono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
13. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.17, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del *Fondo*.
14. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla *Controgaranzia* venga acquisita una garanzia reale, il *soggetto richiedente* deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6, la descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.
15. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota riportata nella tabella di cui al paragrafo E.3.17 viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame.
16. Qualora sulla quota non garantita dal *Fondo* venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal *Fondo* viene ridotto del valore nominale del citato pegno.
17. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono determinate come da tabella di seguito riportata.

Tabella 4 - Garanzie e percentuale valore cauzionale

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e Attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

F. GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE DAL FONDO

F.1. OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE NON PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo* presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* (e/o i *soggetti finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta) devono comunicare l'avvenuta concessione dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore* comunichino la concessione di un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. Nel caso di operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo F.1 (ad esempio anticipazioni auto liquidanti), la data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di concessione del *soggetto finanziatore*.
4. I *soggetti richiedenti* devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, ovvero, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*, la data di scadenza e il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali).
5. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Controgaranzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente*, e/o, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2. OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI ED OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* (e/o i *soggetti finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta) devono comunicare l'avvenuta concessione dell'operazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore* comunichino un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione.

4. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* (e/o il *soggetto finanziatore*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta) deve comunicare ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione.
6. In caso di erogazione parziale o a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente* (e/o il *soggetto finanziatore*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta), pena l'inefficacia della garanzia, deve comunicare l'erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
7. Contestualmente a ciascuna comunicazione di erogazione (parziale o a saldo), a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* (e/o i *soggetti finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta) devono indicare la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni bancarie applicate. Con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data dell'erogazione a saldo, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali). I *soggetti richiedenti* devono, inoltre, comunicare la data di scadenza e il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*.
8. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Comitato*, a responsabilità del *soggetto richiedente* e/o del *soggetto finanziatore*, che hanno impedito l'erogazione.
9. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Controgaranzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente* e/o, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

F.2.a OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili, liberamente contrattati tra i *soggetti finanziatori* (società di leasing) e i *soggetti beneficiari finali* (utilizzatori). Per tali operazioni, la data di sottoscrizione del verbale di consegna produce gli effetti della data di erogazione.
2. Nel caso di locazione finanziaria mobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto finanziatore* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, a pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 12 mesi dalla data di delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A pena di inefficacia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto finanziatore* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato.
4. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i *soggetti richiedenti* (società di leasing) (e/o i *soggetti finanziatori*, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta) devono far pervenire al *Gestore - MCC* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA, la data di scadenza dell'ultimo canone, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i *soggetti beneficiari finali* e le eventuali commissioni applicate. Per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali). I *soggetti richiedenti* devono, inoltre, comunicare la data di scadenza e il costo della garanzia rilasciata al *soggetto beneficiario finale*.
5. Laddove non diversamente previsto, per le operazioni di locazione finanziaria valgono le disposizioni relative alle operazioni di durata superiore a 18 mesi.

F.3. OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo* presentate ai sensi del paragrafo E.1.2, a pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* devono comunicare l'avvenuta delibera di acquisizione della partecipazione entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*.
2. Qualora il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore* comunichino un importo dell'operazione inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore - MCC* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente* e/o il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia della garanzia, devono presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo F.6.
3. A pena di inefficacia, almeno il 25% dell'importo dell'operazione sul capitale di rischio deve essere perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*. Per data di perfezionamento si intende la data di versamento dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione
4. A pena di inefficacia, l'operazione di acquisizione deve essere completata entro 24 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
5. A pena di inefficacia, il *soggetto richiedente* deve comunicare ciascuna tranche di acquisizione entro 3 mesi dalla relativa data di acquisizione.
6. In caso di acquisizione, parziale o totale, antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, il *soggetto richiedente*, pena l'inefficacia della garanzia, deve comunicare l'acquisizione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*.
7. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione all'intervento del *Fondo* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *soggetto richiedente* e/o, nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, il *soggetto finanziatore*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento

deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*

F.4. DURATA E DECORRENZA DELLA CONTROGARANZIA

1. La *Controgaranzia* non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita o, se inferiore, alla durata della garanzia del *soggetto richiedente*.
2. Nel caso di richieste preventive ai sensi del paragrafo E.1.2, relative ad operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la *Controgaranzia* ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento dell'operazione finanziaria. Nel caso di richieste relative ad operazioni già concesse o perfezionate dal *soggetto finanziatore*, la *Controgaranzia* ha effetto dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*.
3. Nel caso di richieste preventive di ammissione all'intervento del *Fondo*, ai sensi del paragrafo E.1.2, relative ad operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento, ovvero ad operazioni di durata superiore a 18 mesi, la *Controgaranzia* ha effetto dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero dalla data di valuta dell'erogazione o del perfezionamento del finanziamento ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene, se successive alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*.
4. La *Controgaranzia* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'operazione, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
5. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, la *Controgaranzia* è efficace a partire dal ventiquattresimo mese di detenzione della partecipazione e cessa i suoi effetti allo scadere del settimo anno di detenzione della partecipazione.

F.5. RINUNCIA ALLA CONTROGARANZIA

1. Nel caso in cui il *soggetto richiedente* rinunci alla *Controgaranzia*, non è consentito il successivo ripristino della garanzia del *Fondo*. Il *soggetto richiedente*, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.
2. In caso di rinuncia alla *Controgaranzia*, per le operazioni finanziarie che siano state perfezionate dal *soggetto finanziatore*, l'*ESL* corrispondente alla garanzia concessa dal *Comitato* viene comunque mantenuto ai fini del calcolo degli aiuti di Stato complessivamente ottenuti sull'investimento o dall'impresa.

F.6. ALTRE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. Nel caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, il *Gestore – MCC* assicura ai *soggetti finanziatori* l'accesso a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati sulla richiesta di ammissione di cui al modulo comunicato dal *Gestore - MCC* e il rispetto da parte dei *soggetti richiedenti* degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.
2. I *soggetti richiedenti* e/o i *soggetti finanziatori* devono comunicare al *Gestore - MCC* eventuali variazioni della titolarità nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *soggetti beneficiari finali* di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione da parte del *soggetto richiedente* e/o del *soggetto finanziatore* al *Gestore - MCC* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tramite fax o per posta (raccomandata A/R).

3. I *soggetti richiedenti* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Controgaranzia* qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Controgaranzia*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:

- a) in caso di variazione della garanzia prestata dal *soggetto richiedente*;
- b) in caso di variazione dell'importo dell'operazione concessa dal *soggetto finanziatore*
- c) in caso di variazione delle garanzie prestate dal *soggetto beneficiario finale* in favore dei *soggetti richiedenti*;
- d) in caso di variazione delle finalità di investimento inizialmente previste (per i *Finanziamenti a medio - lungo termine* e per i *Prestiti partecipativi*, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*).
- e) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il *Gestore - MCC* valuta in capo al nuovo *soggetto beneficiario finale* la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla *Controgaranzia*. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il *soggetto richiedente* deve inoltrare, tra l'altro:

documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;

delibera del *soggetto richiedente* e del *soggetto finanziatore* di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo *soggetto beneficiario finale*;

nei casi in cui il *soggetto richiedente* non sia autorizzato a certificare il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, modello di valutazione previsto dai criteri contenuti nell'Allegato 2 al presente Decreto calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione aggiornata a data recente del nuovo *soggetto beneficiario finale*.

4. La *Controgaranzia* è confermata d'ufficio nei seguenti casi:

cessione della titolarità del credito in una data successiva all'ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*;

Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di un'estensione dell'operazione, il *soggetto richiedente* faccia espressa richiesta di allungamento della *Controgaranzia*, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell'operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell'Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento. Tale facoltà è concessa al *soggetto richiedente* per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. La richiesta di conferma della *Controgaranzia* dovrà essere avanzata al *Gestore - MCC* entro il termine perentorio della data originaria di scadenza dell'operazione.

5. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.1 per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia è deliberata dal *Comitato*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo F.6.4.

F.7. VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Nel caso di *Finanziamenti a medio-lungo termine* e di *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13, il *soggetto richiedente* si impegna, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, a richiedere al *soggetto beneficiario finale* idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione

degli *Investimenti*, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di finanziamento con erogazione a Stato Avanzamento Lavori - SAL, tale richiesta dovrà essere avanzata in relazione all'erogazione delle singole quote di finanziamento), specificando che il mancato invio di tale documentazione potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale* di un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore – MCC*.

2. Nel caso di attivazione del *Fondo* ai sensi del paragrafo H, a pena di inefficacia della *Controgaranzia*, il *soggetto richiedente* deve trasmettere la documentazione di cui al precedente punto F.7.1 al *Gestore – MCC* o dimostrare di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto per il tramite del *soggetto finanziatore* tale obbligo in capo al *soggetto beneficiario finale* all'interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, con la specifica di cui al punto precedente.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al paragrafo F.7.1 comprovante l'avvenuta realizzazione degli *Investimenti* da parte del *soggetto beneficiario finale*, qualora il *soggetto richiedente* dimostri di aver richiesto tale documentazione al *soggetto beneficiario finale* tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto per il tramite del *soggetto finanziatore* l'obbligo della trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la *Controgaranzia* è efficace, ma il *Gestore – MCC* può avviare nei confronti del *soggetto beneficiario finale* il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, come indicato al paragrafo G.2.

G. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

G.1. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti disposizioni, la *Controgaranzia* è inefficace:

- a) nel caso di richieste preventive di cui al paragrafo E.1.2, se l'operazione non è deliberata dal *soggetto finanziatore* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di delibera del *Comitato*;
- b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non è erogato entro 6 mesi dalla data di delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione;
- c) nel caso di operazione sul capitale di rischio, se almeno il 25% dell'operazione non è perfezionato entro 12 mesi dalla data di delibera del *Comitato*;
- d) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se non sia data comunicazione al *Gestore - MCC* dell'erogazione parziale dell'operazione entro 3 mesi dalla data di erogazione parziale;
- e) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi se l'operazione finanziaria non è erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera del *Comitato* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di erogazione a saldo;
- f) nel caso di operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, in caso di erogazione, parziale o a saldo, antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato* e non indicata sulla richiesta di ammissione, qualora il *soggetto richiedente* non comunichi l'erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del *Fondo*;
- g) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti, della commissione di cui alla Parte V delle presenti disposizioni;
- h) qualora il *soggetto richiedente* non comunichi al *Gestore - MCC* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
- i) qualora il *soggetto richiedente* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dal paragrafo F.7, la verifica della realizzazione degli *Investimenti* da parte del *soggetto beneficiario finale*;
- j) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali sulla quota già garantita dal *Fondo*;
- k) qualora risulti che la *Controgaranzia* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *soggetto richiedente* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

- l) per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 12 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 24 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché, in caso di conferimento di mandato senza rappresentanza dal *soggetto richiedente* al *soggetto beneficiario finale*, le somme versate da quest'ultimo per l'esecuzione del mandato;
- m) per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare, nel caso in cui almeno il 25% dell'operazione finanziaria non sia erogato entro 6 mesi dalla delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta* ovvero l'operazione non sia erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia Diretta*. A tal fine, possono essere considerate anche le somme versate dal *soggetto richiedente* al soggetto fornitore del bene, nonché le somme versate dal *soggetto beneficiario finale* al soggetto fornitore del bene a titolo di anticipazione sulla fornitura e compensate con le somme dovute dal *soggetto beneficiario finale* medesimo al *soggetto richiedente* prima della decorrenza del piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

G.2. CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 , il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del *soggetto beneficiario finale* secondo quanto previsto al successivo paragrafo G.2.2:
- a) nei casi previsti al paragrafo F.7;
- b) qualora il *soggetto beneficiario finale* abbia compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
- c) qualora, ai sensi del paragrafo F.6 nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla *Controgaranzia*.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* e ai *soggetti beneficiari finali* l'avvio del

procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

3. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il *soggetto beneficiario finale* è tenuto a versare al *Fondo* un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Gestore - MCC* con l'ammissione alla garanzia. Il *Gestore - MCC* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

H. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

H.1. ACCORDI TRANSATTIVI

1. Le proposte di accordi transattivi, formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti, devono essere presentate preventivamente dai *soggetti richiedenti* al *Gestore - MCC* tramite fax o posta raccomandata A/R e devono prevedere, a pena di improcedibilità, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).
2. Sono altresì improcedibili le proposte di accordi transattivi che non siano formulate dai *soggetti beneficiari finali* inadempienti o che siano presentate al *Gestore - MCC* successivamente al perfezionamento dell'accordo.
3. Le proposte formulate dai *soggetti beneficiari finali* e valutate positivamente dai *soggetti richiedenti* e dai *soggetti finanziatori* possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, all'avvio delle procedure di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle presenti disposizioni.
4. Le proposte devono essere presentate al *Gestore - MCC* entro 10 giorni dalla formalizzazione degli accordi, per il successivo esame del *Comitato*, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione e la trasmissione tramite fax o posta raccomandata A/R del modello comunicato dal *Gestore - MCC* e di tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del *Fondo*, di cui al successivo paragrafo H.2.7 e H.4.4 (ad eccezione della documentazione di cui al paragrafo H.4.3.1).
5. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dal *soggetto finanziatore* alla data della proposta;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
 - d) la perdita a carico del *soggetto finanziatore* e del *soggetto richiedente* in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *soggetto beneficiario finale* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del *soggetto beneficiario finale* nei confronti del *soggetto finanziatore* e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il *soggetto finanziatore* e il *soggetto richiedente* a deliberare positivamente la proposta.

Il *Gestore - MCC* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* nel modello comunicato dal *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Il *Gestore - MCC* comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del *Comitato* ai *soggetti richiedenti*.
7. I *soggetti richiedenti* comunicano al *Gestore - MCC*, entro 30 giorni dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.

8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato*, i *soggetti richiedenti* e i *soggetti finanziatori*, pena l'inefficacia della garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
9. Ai fini della liquidazione della perdita i *soggetti richiedenti* devono trasmettere al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. L'importo riconosciuto dal *Fondo* al *soggetto richiedente* quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del *Comitato*, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

H.2. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA

1. A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal *soggetto finanziatore* entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:
 - per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
 - per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;nel caso di operazioni di fidejussione, la data di escussione della fidejussione stessa.
2. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
 - a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
3. La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al *Gestore - MCC*, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.
4. In caso di accordi transattivi, alla *Controgaranzia* sussidiaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.1.
5. La *Controgaranzia* sussidiaria può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai *soggetti richiedenti* ai *soggetti finanziatori* e, in ogni caso, in misura non superiore all'80% dell'importo massimo garantito. Alle richieste di acconto si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dal paragrafo E.3. La liquidazione dell'acconto è deliberata dal *Comitato*. Per le *Operazioni sul capitale di rischio* non si dà luogo ad acconto.
6. La richiesta di attivazione del *Fondo* per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al *Gestore - MCC*, dopo la conclusione delle procedure di recupero o l'accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
7. Alla richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.2.5 o al paragrafo H.2.6 deve essere allegata:

- a) copia della delibera di concessione della garanzia del *soggetto richiedente*;
 - b) copia della delibera di concessione dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore*;
 - c) copia dell'attestazione del *soggetto finanziatore* dell'importo complessivamente versato dal *soggetto richiedente* e della data dell'avvenuto versamento;
 - d) copia del modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - e) copia della documentazione contabile sulla cui base è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*:
 - bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* e situazione contabile aggiornata per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria;
 - dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata;
 - f) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*; in particolare:
 - idonea documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - idonea documentazione comprovante la dimensione del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
 - per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* ed i *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli *Investimenti* programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;
 - per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice.
 - g) nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, alla comunicazione devono essere allegati anche:
 - copia del contratto di finanziamento;
 - copia dell'atto di erogazione ovvero verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
 - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.
- solo per gli accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento.

- h) nel caso di operazioni di fideiussione, alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;
- i) nel caso di *Operazioni sul capitale di rischio*, alla comunicazione devono essere allegati anche:
- copia dell'atto notarile di sottoscrizione dell'operazione di partecipazione;
 - copia dell'atto notarile di dismissione dell'operazione di partecipazione.
8. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, sulla somma già versata a titolo definitivo dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*.
9. In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal *soggetto richiedente* e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai *soggetti richiedenti* risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai *soggetti finanziatori*, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo H.2.4.
10. Alle richieste di liquidazione della perdita definitiva si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E.3 per le richieste di ammissione. La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.
11. La richiesta di liquidazione della perdita definitiva è improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC*:
- a) se presentata senza che il *soggetto richiedente* abbia effettuato il versamento a titolo definitivo della quota dovuta al *soggetto finanziatore*;
 - b) se la *Controgaranzia* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
12. Ferme restando le cause di inefficacia, in quanto compatibili, della *Controgaranzia* di cui al paragrafo H.8, la *Controgaranzia* sussidiaria è inefficace anche:
- a) qualora non siano stati rispettati i termini previsti ai paragrafi H.2.1 e H.2.3;
 - b) nel caso in cui l'inadempimento del *soggetto beneficiario finale* si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell'operazione, o alla data di delibera del *Comitato* se successiva a quella di erogazione del primo 25%. Per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi il suddetto termine è ridotto a 6 mesi.
13. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

H.3. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA: DEFINIZIONI E TERMINI

1. La *Controgaranzia* a prima richiesta è escutibile, in caso di inadempimento dei *soggetti beneficiari finali*, a richiesta:
- a) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato la quota da essi garantita, ovvero;

- b) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita, ovvero;
 - c) dei *soggetti finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia* e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.
2. In caso di inadempimento del *soggetto beneficiario finale*, i *soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al *soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore - MCC*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
3. Per data di inadempimento si intende:
- a) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la data della risoluzione o revoca. Nel caso di operazioni finanziarie scadute, per revoca o risoluzione si intende l'atto, notificato al *soggetto beneficiario finale* inadempiente, con cui il *soggetto finanziatore* sancisce l'inadempimento;
 - b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
 - c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
 - d) nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.
4. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
- a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nel caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
5. In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
6. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Controgaranzia*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo H.3.4 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

7. Per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre il mese successivo alla scadenza e deve esserne data comunicazione al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla data di scadenza dell'operazione.
8. Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviandone comunicazione al *soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore - MCC*, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.
9. A pena di inefficacia, i *soggetti richiedenti* e i *soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
10. In caso di accordi transattivi, alla *Controgaranzia* a prima richiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo H.1
11. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, il *soggetto finanziatore* può avviare le procedure di recupero intimando il pagamento dell'importo corrispondente al valore del riscatto.
12. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, qualora il bene sia oggetto di furto:
 - a) se il *soggetto finanziatore* ha beneficiato di un rimborso assicurativo che non ha coperto integralmente il danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti, l'esposizione è pari alla quota non rimborsata dalla Compagnia Assicurativa;
 - b) se il *soggetto finanziatore* non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4.3, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC* una relazione dettagliata sulle motivazioni del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
 - c) se il *soggetto finanziatore* ha richiesto ma non ancora ottenuto il rimborso assicurativo, deve essere trasmessa al *Gestore - MCC*, entro i termini di cui al paragrafo H.4, la comunicazione di avvenuta richiesta di rimborso alla Compagnia Assicurativa. L'invio della suddetta comunicazione interrompe i termini previsti per la presentazione della richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.4.2.

H.4. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA: MODALITA'

1. La richiesta di attivazione del *Fondo* può essere presentata al *Gestore – MCC*:
 - a) a seguito del versamento dell'importo dovuto dal *soggetto richiedente* al *soggetto finanziatore*;
 - b) prima del versamento e a fronte di una dichiarazione di impegno del *soggetto richiedente* a pagare l'importo dovuto al *soggetto finanziatore*.
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve pervenire al *Gestore – MCC*, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al *soggetto finanziatore*.
3. A pena di improcedibilità, alla prima richiesta di attivazione del *Fondo*, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
- b) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
- c) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- d) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- e) dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al paragrafo H.3.3;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo H.3.4 con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - la somma dovuta dai *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia* a fronte delle garanzie rilasciate ai *soggetti finanziatori*;
 - data della richiesta dei *soggetti finanziatori* di escussione della garanzia dei *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia*;
 - solo per i casi di cui al paragrafo H.4.1.a, la data del versamento e l'importo versato da parte del *soggetto richiedente*.
- f) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
- g) atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti del *soggetto beneficiario finale*.
- h) copia del modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- i) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*:
 - bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria;
 - dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC* per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata;
- j) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *soggetti richiedenti* hanno compilato il modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*; in particolare:
 - idonea documentazione comprovante la compagine societaria alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;

idonea documentazione comprovante la dimensione del *soggetto beneficiario finale* e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* ed i *Prestiti partecipativi*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante, ai sensi del paragrafo F.7, la realizzazione, da parte del *soggetto beneficiario finale*, degli *Investimenti* programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo F.7.2;

per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*, idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice.

k) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nel caso di attivazione ai sensi del paragrafo H.5.

l) solo in caso di accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;

m) per le operazioni di locazione finanziaria, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo H.3.12.a), atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il *soggetto richiedente* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto della locazione finanziaria;

n) per le operazioni di fideiussione, idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;

o) per le *Operazioni sul capitale di rischio*:

contratto di Investimento;

patti parasociali;

statuto;

verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;

documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;

eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;

copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;

accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;

bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il *soggetto beneficiario finale* non è un'impresa *Start up*);

eventuale business plan;

Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del *soggetto richiedente* per l'approvazione dell'investimento;

copia dei report di due diligence;
copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.

p) per i soli casi di cui al paragrafo H.4.1.b, copia della dichiarazione di impegno del *soggetto richiedente* a pagare l'importo dovuto al *soggetto finanziatore*.

4. Il *Gestore - MCC* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al precedente paragrafo H.4.3 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione richiesta non venga trasmessa entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta da parte del *Gestore - MCC*.
5. La richiesta di attivazione è improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Gestore - MCC* se la *Controgaranzia* risulta inefficace ai sensi del paragrafo G, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia ai sensi del paragrafo F.5.
6. Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E per le richieste di ammissione.
7. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo H.4.3 il *Gestore - MCC* verificata l'efficacia della *Controgaranzia*, propone al *Comitato* la liquidazione della perdita a favore del *soggetto richiedente*, secondo le percentuali di cui al paragrafo D, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.
8. Nei casi di cui al paragrafo H.4.1.a, a seguito della delibera del *Comitato*, il *Gestore - MCC* liquida al *soggetto richiedente* l'importo dovuto.
9. Nei casi di cui al paragrafo H.4.1.b, a seguito della delibera del *Comitato*, il *Gestore - MCC* liquida l'importo dovuto al *soggetto richiedente* solo se quest'ultimo ha effettuato il versamento al *soggetto finanziatore* e ha inviato documentazione comprovante data e importo del versamento.

H.5. ATTIVAZIONE DIRETTA DELLA CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA GARANZIA DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Nel solo caso della *Controgaranzia* a prima richiesta, qualora il *soggetto richiedente* non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del *soggetto finanziatore*, al pagamento della somma dovuta, il *soggetto finanziatore*, previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo *soggetto richiedente*, può richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.
2. La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* da parte del *soggetto finanziatore* è improcedibile se il *soggetto finanziatore* non ha avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del *soggetto richiedente*.
3. La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere presentata al *Gestore - MCC* mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro atto comprovante la data certa di invio.
4. L'attivazione diretta della *Controgaranzia* è richiesta dal *soggetto finanziatore* nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*.

5. Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4. idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del *soggetto richiedente*.
6. Alle richieste di attivazione diretta si applicano, in quanto compatibili le modalità previste per l'attivazione della *Garanzia Diretta*.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al *soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.13. Il *Gestore - MCC*, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del *Fondo*, applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.
8. Il *Gestore - MCC* predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il *soggetto finanziatore* prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del *soggetto finanziatore* e del *Fondo*.

H.6 LIQUIDAZIONE DELLA MINUSVALENZA PER LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

1. Per la liquidazione della minusvalenza, il *soggetto richiedente* deve far pervenire al *Gestore - MCC*, entro 3 mesi dalla data della dismissione della partecipazione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata la documentazione di cui al paragrafo H.2.7 e H.4.3.
2. Alle richieste di liquidazione della minusvalenza si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo E. per le richieste di ammissione.

H.7 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. A seguito del pagamento effettuato al *soggetto finanziatore* e della successiva richiesta di attivazione del *Fondo*, il *soggetto richiedente* provvede a concordare con il *Gestore - MCC* le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al *Fondo* delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, positivamente valutate dal *Gestore - MCC*, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al *soggetto richiedente* ed al *Fondo*.
2. Le somme recuperate dal *soggetto richiedente* a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del *soggetto beneficiario finale* inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

H.8. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE

1. La *Controgaranzia* è inefficace nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *soggetti richiedenti* nel modulo di richiesta comunicato dal *Gestore - MCC*.

2. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, la *Controgaranzia* è inefficace:
- a) se la richiesta di attivazione è presentata oltre 3 mesi dalla data del versamento ovvero dalla data della dichiarazione di impegno a pagare la quota garantita dal *soggetto richiedente*;
 - b) nel caso di mancata trasmissione al *Gestore - MCC* della documentazione di cui ai paragrafi H.2.7 e H.4.3 entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta;
 - c) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora la risoluzione o revoca sia deliberata oltre il mese successivo alla scadenza dell'operazione;
 - d) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora la risoluzione o revoca non sia comunicata al *Gestore - MCC* entro 3 mesi dalla scadenza dell'operazione;
 - e) qualora i *soggetti richiedenti* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;
 - f) qualora la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo H.1 non sia stata preventivamente sottoposta al *Gestore - MCC* per l'esame e il successivo assenso da parte del *Comitato*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta transattiva, come approvata dal *Comitato*;
 - g) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal *soggetto richiedente* o dal *soggetto finanziatore* nonostante l'espresso rigetto del *Comitato*;
 - h) nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga perfezionata in misura inferiore al 15% del debito complessivo;
 - i) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *soggetto richiedente*;
 - j) per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* ed i *Prestiti partecipativi*, tranne per i casi di cui al paragrafo C.13, qualora il *soggetto richiedente* (e/o il *soggetto finanziatore*) non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi F.7 e H.2.7 o H.4.3.j;
 - k) nel solo caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.3.4. non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
 - l) nel solo caso di *Controgaranzia* a prima richiesta, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.3.4 non venga inviata al *soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Gestore - MCC* entro 12 mesi dall'inadempimento;
3. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Gestore - MCC* comunica ai *soggetti richiedenti* e/o ai *soggetti finanziatori* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di

ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

5. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

H.9. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA CONTROGARANZIA IN CASO DI INADEMPIMENTO O TEMPORANEA DIFFICOLTA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

1. Il *soggetto richiedente* può presentare richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* secondo i criteri e con le modalità descritte nel presente paragrafo H.9 nei seguenti casi:
 - a) per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, il *soggetto beneficiario finale* versa in condizioni di difficoltà ad adempiere agli impegni assunti;
 - b) per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, il *soggetto beneficiario finale* è in stato di inadempimento, così come definito ai paragrafi H.2.1 e H.3.3.
2. A pena di inefficacia della *Controgaranzia*, la richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* deve essere presentata entro i termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero. La richiesta di prolungamento è improcedibile qualora il *soggetto richiedente* abbia già versato la quota da questo garantita o presentato richiesta di attivazione ai sensi del paragrafo H.2 o H.4. In tali casi il *Gestore - MCC* avvia il procedimento di inefficacia della *Controgaranzia* ai sensi del paragrafo H.8.
3. Le richieste di prolungamento della durata della *Controgaranzia* che comportino una modifica della natura dell'operazione garantita o nuove condizioni contrattuali sono soggette ad una specifica valutazione da parte del *Gestore - MCC*, che può richiedere dati ed informazioni a supporto.
4. In caso di proposte di accordi di ristrutturazione del credito ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, la richiesta di prolungamento della durata della *Garanzia Diretta* deve essere presentata al *Gestore - MCC*, pena l'inefficacia, prima dell'adesione da parte del *soggetto finanziatore* e del *soggetto richiedente*. Alla suddetta richiesta il *soggetto richiedente* deve allegare una relazione dettagliata sulle valutazioni tecnico-legali che inducono il *soggetto richiedente* medesimo ed il *soggetto finanziatore* ad aderire all'accordo.
5. Il prolungamento della durata della *Controgaranzia* è deliberato dal *Comitato*. La delibera di concessione del prolungamento della durata della *Controgaranzia* non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della *Controgaranzia* da parte del *Gestore - MCC* nel caso di successiva richiesta di attivazione ai sensi del paragrafo H.2 o H.4.
6. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, la richiesta di prolungamento della durata della *Controgaranzia* è approvata in via automatica dal *Comitato* se:
 - è presentata attraverso il modulo comunicato dal *Gestore - MCC*;
 - il *soggetto richiedente* ed il *soggetto finanziatore* hanno già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del *Comitato*, il prolungamento della durata dell'operazione senza prevedere alcuna

modifica della natura dell'operazione garantita e mantenendo le medesime condizioni dichiarate nella richiesta di ammissione.

7. Qualora, successivamente alla delibera del *Comitato* di prolungamento della durata della *Controgaranzia*, si verifichi l'inadempimento così come definito al paragrafo H.2.1 e H.3.3, ai fini dell'efficacia della *Controgaranzia*, i termini per l'avvio delle procedure di recupero da parte del *soggetto finanziatore* decorrono da tale data ovvero, qualora il *soggetto beneficiario finale* non paghi alcuna rata, dalla data della delibera del *Comitato* di cui al paragrafo H.9.5.

I. RISERVA PON E RISERVA POIn ENERGIA E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

1. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* e della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* può essere richiesta dai *soggetti beneficiari finali* mediante la presentazione al *Gestore - MCC*, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
2. Il *Gestore - MCC* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti beneficiari finali* richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
3. Il *Gestore - MCC* valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla *Riserva PON* o alla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il *Comitato* ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del *soggetto beneficiario finale* richiedente.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore - MCC* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore - MCC* stesso.
5. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore - MCC*.
6. Il *Gestore - MCC* comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal *Gestore - MCC* con apposita circolare, al *soggetto beneficiario finale* richiedente la prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al *Gestore - MCC* si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del *Comitato*, il *soggetto beneficiario finale* potrà presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo comunicato dal *Gestore - MCC* e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo I.6.
8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato* il soggetto garante deve presentare al *Gestore - MCC*, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di ammissione a garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VII delle presenti disposizioni ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al *Gestore - MCC* oltre il suddetto termine.
Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi E e F.
9. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del *Gestore - MCC* della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dal *soggetto beneficiario finale* nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.

10. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del *Gestore - MCC* la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo I.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo I.1.
11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo I.9, il *Gestore - MCC* conferma al *soggetto finanziatore* l'efficacia della garanzia del *Fondo* entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo I.8. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta – Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.
12. La prenotazione della garanzia della *Riserva PON* o della *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.

PARTE IV

COGARANZIA

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con il *Gestore - MCC*. La convenzione regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della garanzia.
2. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il *Fondo* può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.
3. Ciascuna operazione finanziaria non può essere garantita, congiuntamente dal *Fondo* e dal *Confidi* o *Altro fondo di garanzia*, in misura superiore alle percentuali massime di copertura determinate nel paragrafo D della Parte II delle presenti disposizioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione tra i *Confidi* o gli *Altri fondi di garanzia* e il *Gestore - MCC*, si applicano alla *Cogaranzia* tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la *Garanzia Diretta* nella Parte II delle presenti disposizioni.

PARTE V

VERSAMENTI AL FONDO

1. Entro 3 mesi dalla delibera positiva di concessione della *Garanzia Diretta*, della *Controgaranzia* o della *Cogaranzia* i *soggetti richiedenti* devono versare al *Fondo*, a pena di inefficacia, una commissione una tantum calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal *Fondo*.
2. La commissione non è dovuta per le *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.*
3. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle *Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio*, riferite a:
 - a) *Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle *Regioni del Mezzogiorno*;
 - b) *Imprese femminili*;
 - c) *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*;
 - d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*;
 - e) *Imprese sociali*;
 - f) *Imprese di autotrasporto*;
 - g) *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012*.
4. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, la misura della commissione una tantum è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del *soggetto beneficiario finale*, secondo quanto indicato nelle successive tabelle.

Tabella 5 - Commissioni in percentuale dell'importo garantito a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Garanzia Diretta*

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	3%			3%		
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle <i>Disposizioni Operative</i> del <i>Fondo</i>	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

Tabella 6 - Commissioni in percentuale dell'importo garantito a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Controgaranzia*

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	2%			2%		
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle <i>Disposizioni Operative</i> del <i>Fondo</i>	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

5. Per le operazioni di *Cogaranzia* la commissione è a carico del *soggetto finanziatore* per la parte di competenza del *Fondo*. Per il relativo calcolo si fa riferimento alla tabella delle commissioni a carico dei *soggetti richiedenti* per operazioni di *Garanzia Diretta*.
6. Per le *Operazioni sul capitale di rischio*, oltre alla commissione una tantum versata a seguito della concessione della garanzia del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* devono altresì versare al *Fondo*, a pena di inefficacia, entro il 31/01 di ciascun anno, una commissione annuale, per ciascuno degli anni della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell'importo garantito per gli anni successivi.
7. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del *Fondo*, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

PARTE VI

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L'*ESL* correlato alla concessione di garanzie a valere sul *Fondo* è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una *PMI* economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del *Fondo*.

La metodologia si seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle *Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010)*, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

A. COSTO TEORICO DI MERCATO DELLA GARANZIA

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

$$[1] \quad I = D \cdot Z \cdot (F_R + C + R)$$

dove:

I = costo teorico di mercato della garanzia

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del *Fondo*

F_R = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale). Il valore del parametro F_R è attualmente pari a: 0,57% nel caso di garanzie concesse a fronte di finanziamenti per investimenti e 0,65% nel caso di garanzie a fronte di finanziamenti per il capitale circolante

C = costi amministrativi (in percentuale). Il valore del parametro C è attualmente pari a 0,60%

R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il valore del parametro R è attualmente pari allo 0,32%

B. CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Ai fini della quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo per le garanzie concesse dal *Fondo*, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai *soggetti richiedenti* di cui alla Parte V delle presenti disposizioni.

Nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, l'*ESL* sarà dato dalla differenza fra I , costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del *Fondo*; utilizzando la [1] si ottiene:

$$[2] \quad ESL = D \cdot Z \cdot [(F_R + C + R) - G]$$

dove:

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo* di cui alla Parte V delle presenti disposizioni

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i differenziali fra i premi teorici di mercato e i premi effettivamente versati al *Fondo* ad ogni scadenza, sono attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di riferimento comunitario (i), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

In tal caso, pertanto, il calcolo dell'*ESL* è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali di cui alla Parte V delle presenti disposizioni:

$$[3] \quad ESL = \sum (I_t - G_t) (1 + i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

I_t = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i ;

G_t = costo effettivo della garanzia pari alla commissione annua dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo* nell'anno t ;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni *una tantum* di cui alla Parte V delle presenti disposizioni:

$$[4] \quad ESL = \sum I_t (1 + i)^{-t} - Pu$$

dove:

$Pu = (D \cdot Z \cdot G) =$ importo della commissione *una tantum* dovuta dal *soggetto richiedente* per la concessione della garanzia del *Fondo*

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del *Fondo* (*Garanzia Diretta*, *Controgaranzia*, *Cogaranzia*).

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'*ESL* è di 30 anni.

PARTE VII

PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

A. Richiesta di accesso alla procedura telematica

1. *Soggetti richiedenti* – I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l'assegnazione di account per l'utilizzo della procedura telematica.
2. Invio della richiesta di accesso – I *soggetti richiedenti* devono inviare, per posta ovvero per fax, al *Gestore - MCC* la richiesta di accesso al relativo sistema informatico sull'apposito modulo comunicato dal *Gestore - MCC*, o su versione conforme, sottoscritto dal *soggetto richiedente* e compilato in ogni sua parte. Sono considerate improcedibili le richieste di accesso presentate su moduli difformi dal predetto e non sottoscritte con timbro e firma autografa.
3. Tipologie di account – Possono essere assegnati account del tipo master, che permette di operare su qualsiasi funzione, ovvero del tipo istruttore, che permette di operare su qualsiasi funzione ad eccezione della trasmissione della domanda.
4. Assegnazione e comunicazione dell'account - Entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta il *Gestore - MCC* comunica, per posta ordinaria o per posta elettronica certificata o posta elettronica, al *soggetto richiedente* l'account assegnato (ovvero Login e Password) per l'accesso alla procedura telematica. Per individuare una dipendenza territoriale è necessario l'abbinamento con uno o più account master: non può essere censita una nuova dipendenza soltanto con account istruttore. Il *soggetto richiedente* è tenuto a conservare e mantenere riservato l'account assegnato con la massima diligenza adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi del medesimo account. Il *soggetto richiedente* si impegna a notificare immediatamente e per iscritto al *Gestore - MCC* l'eventuale sottrazione, smarrimento o perdita dell'account ed a cambiare contestualmente lo stesso. Tutte le comunicazioni al *soggetto richiedente* verranno effettuate tramite posta elettronica certificata o posta elettronica, posta ordinaria oppure a mezzo fax ai rispettivi indirizzi e numeri forniti all'atto dell'assegnazione dell'account.
5. Disabilitazione dell'account – Il primo utilizzo dell'account a seguito dell'assegnazione deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della email di comunicazione da parte del *Gestore - MCC*. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'account viene disabilitato. Parimenti, l'account viene disabilitato in caso di mancato accesso alla procedura telematica per un periodo di sei mesi.
6. Verifica degli account assegnati – Con cadenza semestrale, per le opportune verifiche, il *Gestore - MCC* invia al *soggetto richiedente* l'elenco degli account assegnati al medesimo. Con apposita circolare, il *Gestore - MCC* comunica le modalità di individuazione del referente incaricato da ciascun *soggetto richiedente* delle verifiche sugli account.

B. Presentazione e istruttoria delle richieste di ammissione mediante procedura telematica

1. Trasmissione delle richieste di ammissione – Fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni circa l'utilizzo di altri mezzi di trasmissione, le richieste di ammissione all'intervento prescelto, vengono inserite nella procedura telematica mediante la compilazione dei rispettivi moduli. Attivando la funzione congelamento presente nella procedura l'utente master trasmette la richiesta di ammissione.
2. Data di arrivo – Al momento della trasmissione della richiesta di ammissione viene assegnato il numero di posizione progressivo. La data del protocollo di arrivo al *Gestore - MCC* della

richiesta di ammissione è attribuita, in base all'orario di trasmissione, ai sensi delle presenti disposizioni.

3. Comunicazione del numero di posizione – La comunicazione del numero di posizione e del nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, in relazione alle richieste inserite nella procedura telematica, avviene in tempo reale.
4. Completamento delle richieste di ammissione – Ogni altra documentazione richiesta dal *Gestore - MCC*, nel corso dell'istruttoria, e relativa al completamento dei dati previsti e/o alla rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, deve pervenire al *Gestore - MCC* mediante fax o posta.
5. Comunicazione dell'esito – Per le richieste di ammissione presentate mediante procedura telematica, il *Gestore - MCC* comunica l'esito in forma scritta mediante procedura telematica ovvero posta o fax secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.

C. Comunicazioni successive alla delibera di concessione della garanzia da parte del *Comitato*

1. Comunicazione della delibera di concessione del finanziamento – Nel caso di richieste preventive di cui ai paragrafi E.1.2 della Parte II e E.1.2 della Parte III delle presenti disposizioni, presentate mediante la procedura telematica, la comunicazione della data di delibera della concessione del finanziamento e degli estremi del tasso di interesse praticato può essere trasmessa dal *soggetto richiedente* al *Gestore - MCC* attraverso la medesima procedura telematica.
2. Comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento – Nel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i *soggetti richiedenti* possono inviare le comunicazioni di cui ai paragrafi F.2 e F.2.a della Parte II e della Parte III delle presenti disposizioni attraverso la medesima procedura telematica.
3. Comunicazione dell'avvenuta acquisizione della partecipazione – Nel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i *soggetti richiedenti* possono inviare le comunicazioni di cui al paragrafo F.3 della Parte II e della Parte III delle presenti disposizioni attraverso la medesima procedura telematica.

PARTE VIII

CONTROLLI DOCUMENTALI

1. Le presenti modalità di effettuazione dei controlli documentali sono disciplinate in attuazione del D.M. 7.5.2001, recante Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 31.5.1999 n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese .
2. Le verifiche e i controlli effettuati dal *Gestore - MCC* sono specificamente orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento e dalle presenti disposizioni.
3. Il *Gestore - MCC* è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione statistico pari al 5% delle operazioni ammesse all'intervento del *Fondo* nel corso di ciascun esercizio, ed erogate dai *soggetti finanziatori*. Le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento si intendono erogate alla data di concessione da parte del *soggetto finanziatore*.
4. L'estrazione del campione annuale viene effettuata nel corso del mese di aprile. Per tutte le operazioni di durata superiore a 18 mesi o di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ammesse nel corso di un esercizio ed erogate nel corso dell'esercizio seguente, entro 6 mesi dalla delibera del *Comitato* (ovvero entro 12 mesi per le operazioni di locazione finanziaria immobiliare) ma successivamente alla data di estrazione del campione annuale, è prevista l'individuazione di un ulteriore campione di operazioni da sottoporre a verifica ispettiva, sempre nel limite del 5%.
5. Viene altresì sottoposto al *Comitato*, con cadenza trimestrale, un distinto elenco pari al 10% delle operazioni a fronte di investimenti deliberate ed erogate da non oltre 3 mesi, pur mantenendo al 5% la percentuale complessiva delle operazioni da sottoporre a verifica su base annua.
6. È fatta salva la possibilità da parte del *Comitato* di richiedere al *Gestore - MCC* lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non comprese nel campione del 5%.
7. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il *Gestore - MCC* informa il *soggetto beneficiario finale* dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al *soggetto richiedente*, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'elenco di documentazione da trasmettere, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente.
8. Per le operazioni di *Controgaranzia* viene altresì fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai *soggetti finanziatori*, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali. Allo scopo, ciascun *soggetto finanziatore* individua un unico referente organizzativo, verso il quale sono indirizzate le comunicazioni del *Gestore - MCC*; in assenza le stesse vengono inviate presso la Direzione Generale del *soggetto finanziatore* medesimo.
9. La documentazione deve essere inviata al *Gestore - MCC* da parte del *soggetto richiedente* entro 3 mesi dalla notifica della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione. Il mancato riscontro entro tale termine ovvero la produzione di documentazione incompleta/errata, laddove non pervengano in tempo utile elementi che consentano di definire l'accertamento documentale a fronte delle richieste di chiarimento del

Gestore – MCC, determina senza ulteriore avviso l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. E' previsto un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il procedimento stesso.

10. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare al *Gestore - MCC* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il *Gestore - MCC* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
11. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero la revoca della concessione dell'agevolazione e il versamento di un importo pari all'*ESL* a carico del *soggetto beneficiario finale* ovvero la conferma dell'agevolazione, archiviando il relativo procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Gestore - MCC* comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
12. Qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile al *soggetto beneficiario finale*, il *Comitato* revoca il provvedimento di concessione nei confronti del medesimo beneficiario finale, che è tenuto a versare al *Fondo* un importo pari all'*ESL*, confermando l'efficacia della garanzia in capo al *soggetto richiedente*, ove il medesimo dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attività di controllo. In tale fattispecie, il *Gestore - MCC* notifica i provvedimenti assunti dal *Comitato* al *soggetto richiedente* e al *soggetto beneficiario finale*. Con la comunicazione del provvedimento è contestualmente indicato l'importo - pari all'*ESL* - da corrispondere da parte del beneficiario finale al *Fondo*, per il tramite del *soggetto richiedente*.

Il *soggetto richiedente* invia al *soggetto beneficiario finale*, e contestualmente al *Gestore - MCC*, la richiesta di versamento dell'importo, pari all'*ESL*, da destinare alle disponibilità del *Fondo*, per suo tramite ed entro un termine di 30 giorni dalla notifica della medesima richiesta.

Il *soggetto richiedente* monitora il pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale* degli importi dovuti:

in caso di adempimento, il *soggetto richiedente* riversa il medesimo importo alle disponibilità del *Fondo*, accreditandolo sul conto corrente indicato dal *Gestore - MCC* e dando contestuale comunicazione allo stesso del relativo versamento;

in caso di inadempimento, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento, il *soggetto richiedente* informa il *Gestore - MCC* del mancato pagamento da parte del *soggetto beneficiario finale*, affinché lo stesso *Gestore - MCC* si attivi per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del Decreto MICA 7 maggio 2001.

13. Per le operazioni a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia è confermata qualora nell'ambito dell'attività di controllo risulti il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Può essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della verifica fino all'avverarsi della condizione prevista che, comunque, deve realizzarsi entro il termine massimo pari alla metà della durata della garanzia rilasciata. In caso di mancata

realizzazione dell'investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procede, secondo quanto previsto ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, all'avvio del procedimento di revoca della concessione del provvedimento nei confronti del medesimo beneficiario finale.

14. I *soggetti richiedenti* e i *soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del *Gestore - MCC*, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza
15. Sulle operazioni a valere sulla *Riserva PON* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche contenute nelle Linee Guida comunicate dal *Gestore - MCC* e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *soggetti beneficiari finali*, i quali devono:
 - a) conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:

documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulla *Riserva PON* e sulla *Riserva POIn Energia e relative sottoriserve*;

la documentazione comprovante quanto dichiarato dal *soggetto beneficiario finale* in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;

tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento.
 - b) assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:

la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;

l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
 - c) informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:

l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;

l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE
DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore - MCC* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.

Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.

Nel caso di operazioni di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.
- nel caso di acquisizione di partecipazioni:
 - c) ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l'acquisizione della partecipazione;
 - d) indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all'acquisizione della partecipazione;
 - e) descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;
 - f) redditività presunta della partecipazione;
 - g) valutazione della partecipanda effettuata fini della determinazione dell'ammontare della partecipazione;
 - h) esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipanda.

A. PROCEDURA “ORDINARIA” - MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL’IMMOBILE), PESCA E PISCICOLTURA.

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell’impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l’indipendenza finanziaria;
- C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	$\geq 100\%$
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 15\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” $\geq 100\%$	3
$75\% < \text{“A”} < 100\%$	2
$0 < \text{“A”} \leq 75\%$	1
“A” ≤ 0	0
“B” $\geq 10\%$	3
$6\% < \text{“B”} < 10\%$	2
$0 < \text{“B”} \leq 6\%$	1
“B” ≤ 0	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 15\%$	3
$15\% > \text{“D”} \geq 10\%$	2
$10\% > \text{“D”} \geq 5\%$	1
“D” $< 5\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del <i>soggetto richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; - del rapporto: attivo circolante – Rimanenze / passivo circolante.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: Mezzi Propri / Totale del Passivo < 5% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle presenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle presenti disposizioni operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle presenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

B. PROCEDURA “ORDINARIA” - MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL’IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l’indice di liquidità (current ratio);
- B) l’indice di rotazione dell’attivo circolante;
- C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 80\%$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ATTIVO CIRCOLANTE / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 15\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” $\geq 80\%$	3
$50\% < \text{“A”} < 80\%$	2
$0 < \text{“A”} \leq 50\%$	1
“A” ≤ 0	0
“B” $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{“B”} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{“B”} < 120\%$	1
“B” $\geq 120\%$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 15\%$	3
$15\% > \text{“D”} \geq 10\%$	2
$10\% > \text{“D”} \geq 5\%$	1
“D” $< 5\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente Tasso di riferimento sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal Fondo) e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del <i>soggetto richiedente</i> contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; - del rapporto: attivo circolante – Rimanenze / passivo circolante.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: Mezzi Propri / Totale del Passivo $< 5\%$ riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle presenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle presenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle presenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci

nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;

- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

C. PROCEDURA “SEMPLIFICATA” - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l’impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle lettere A, B e G;
- b) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non superi il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l’impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2 alle presenti Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

D. PROCEDURA “IMPORTO RIDOTTO” - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l’impresa presenti un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L’importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell’impresa (+ 5% dell’importo base per ogni anno di attività dell’impresa con un limite di 20.000 Euro);
- b) numero addetti dell’impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell’impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa ed una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell’importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 Euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 30.000 Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% nell’ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell’ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell’importo base);
- f) immobile aziendale:
 - di proprietà dell’impresa (+ 200% dell’importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell’importo base)
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell’importo base).

L’importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.9 della Parte III delle presenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani .

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2 alle presenti Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

E. PROCEDURA “IMPORTO RIDOTTO” - AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA.

Ai fini dell’ammissione all’intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di Investimenti.

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2 e in sostituzione dell’Allegato 7, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all’intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

Nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria”, sui finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per *soggetto richiedente*.

I finanziamenti ammessi all’intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

F. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI DI CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”)

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

- a) il 60% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;
- b) ovvero l'80% dell'importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i *soggetti richiedenti* devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i *soggetti richiedenti* devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall'impresa dette garanzie.

Tabella 7 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

I *soggetti richiedenti* possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

G. PROCEDURA “ORDINARIA” - MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze,
oppure

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze;

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

D) indice di redditività.

(*) L’importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

G.1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE “DI RIFERIMENTO”
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : VALORE DELLA PRODUZIONE)}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) $\text{MARGINE OPERATIVO LORDO} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\geq 15\%$
C) $\text{ONERI FINANZIARI} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\leq 5\%$
D) $\text{UTILE DI ESERCIZIO} / \text{FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : UTILE DI ESERCIZIO / VALORE DELLA PRODUZIONE)}$	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” < 180 gg	3
180 gg < “A” < 270 gg	2
270 gg < “A” < 365 gg	1
“A” > 365 gg	0*
“B” $\geq 15\%$	3
$15\% > \text{“B”} \geq 10\%$	2
$10\% > \text{“B”} \geq 5\%$	1
“B” < 5%	0
“C” $\leq 5\%$	3

$5\% < "C" \leq 10\%$	2
$10\% < "C" \leq 15\%$	1
$"C" > 15\%$	0*
$"D" \geq 6\%$	3
$6\% > "D" \geq 4\%$	2
$4\% > "D" \geq 2\%$	1
$"D" < 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

G.2. Imprese che non presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MON / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 10\%$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 15\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : UTILE DI ESERCIZIO / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
$"A" \geq 10\%$	3
$10\% > "A" \geq 7\%$	2
$7\% > "A" \geq 3\%$	1
$"A" < 3\%$	0
$"B" \geq 15\%$	3
$15\% > "B" \geq 10\%$	2
$10\% > "B" \geq 5\%$	1
$"B" < 5\%$	0
$"C" \leq 5\%$	3
$5\% < "C" \leq 10\%$	2
$10\% < "C" \leq 15\%$	1
$"C" > 15\%$	0*
$"D" \geq 6\%$	3
$6\% > "D" \geq 4\%$	2
$4\% > "D" \geq 2\%$	1
$"D" < 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell’impresa rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: - informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all’Allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a

36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 25% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle presenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle presenti Disposizioni Operative.

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all'iniziativa da realizzare:

- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7ter alle presenti Disposizioni Operative;
- non sono ammissibili se la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci

nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;

- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

H. MODELLO DI VALUTAZIONE PER GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (RAPPRESENTANTI ED AGENTI DI COMMERCIO)

Nel caso di operazioni finanziarie in favore delle imprese intermediarie del commercio, ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo* i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito dei soggetti beneficiari, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'impresa presenta un utile d'esercizio negli ultimi due anni;
- b) l'operazione finanziaria non è assistita da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche);
- c) l'importo dell'operazione finanziaria è inferiore o pari al 20% del fatturato o delle provvigioni risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
- d) l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a 50.000,00 Euro.

Nel solo caso di finanziamenti a fronte di investimenti la percentuale del 20% di cui al punto 3. può essere elevata fino alla misura massima del 35%, tenendo conto dell'incremento del fatturato o delle provvigioni ($\Delta\%$) negli ultimi due esercizi:

INCREMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI	IMPORTO OPERAZIONE FINANZIARIA / FATTURATO (O PROVVIGIONI)
$5\% \leq \Delta < 10\%$	25%
$10\% \leq \Delta < 15\%$	30%
$\Delta \geq 15\%$	35%

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai sopraindicati punti 1,2,3 e 4, e dunque non risulti possibile la certificazione del merito di credito da parte dei *soggetti richiedenti*, per la valutazione delle imprese intermediarie del commercio dovrà essere utilizzato il modello di cui alla Parte VI.B. delle presenti disposizioni operative.

I. MODELLI DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO (COD. ATECO 2002: 60.24)

Procedura “Ordinaria” - Modello di valutazione per imprese in contabilità ordinaria

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 80\%$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 5\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” $\geq 80\%$	3
$50\% < \text{“A”} < 80\%$	2
$0 < \text{“A”} \leq 50\%$	1
“A” ≤ 0	0
“B” $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{“B”} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{“B”} < 120\%$	1
“B” $\geq 120\%$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 5\%$	3
$5\% > \text{“D”} \geq 3\%$	2
$3\% > \text{“D”} \geq 1\%$	1
“D” $< 1\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: - della situazione di bilancio aggiornata a data recente; - del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell’eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; - del rapporto: attivo circolante – Rimanenze / passivo circolante.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Comitato</i>)
qualsiasi livello	Indice: Mezzi Propri / Totale del Passivo $< 4\%$ riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 60% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle presenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle presenti Disposizioni Operative.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

Procedura "Ordinaria" - Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dall'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- A) Margine operativo netto su Fatturato ;
- B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);
- D) indice di redditività.

(*) L'importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	$\geq 3\%$
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 5\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” $\geq 3\%$	3
$3\% > \text{“A”} \geq 2\%$	2
$2\% > \text{“A”} \geq 1\%$	1
“A” $< 1\%$	0
“B” $\geq 5\%$	3
$5\% > \text{“B”} \geq 3\%$	2
$3\% > \text{“B”} \geq 1\%$	1
“B” $< 1\%$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{“D”} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{“D”} \geq 2\%$	1
“D” $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” pari a 7 o 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate al *Gestore - MCC* nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i *soggetti richiedenti* devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: - informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'Allegato 7 delle presenti disposizioni operative; - dell'eventuale progetto di investimento; - del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa; - delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; - del portafoglio ordini; - di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; - di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; - di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Comitato</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il 60% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili dal *Gestore - MCC* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili solo se l'operazione per la quale è richiesto l'intervento del *Fondo* è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i

finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i *soggetti richiedenti* devono far arrivare al *Gestore - MCC* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alle presenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 7bis alle presenti Disposizioni Operative.

Per le operazioni a favore di *PMI* costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

Procedura “Semplificata” - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui agli specifici modelli di valutazione ovvero nella fascia 2, livelli AB, BB e CA;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione dei modelli di valutazione previsti nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2 alle presenti Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di

bilancio con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti Disposizioni Operative.

Procedura “Importo ridotto” - Ammissione all'intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di operazioni di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati), non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i *soggetti richiedenti* possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato. L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 100.000 Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 20.000 Euro);
- b) numero addetti dell'impresa – Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di 20.000 Euro);
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+40% del valore dei beni con un limite di 30.000 Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 20.000 Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 3% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 7% nell'ultimo esercizio, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);
- f) immobile aziendale:
 - di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - acquisito con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base);
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base);
- g) automezzo di proprietà dell'impresa ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria (+ 100% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* o da *Altri fondi di garanzia* autorizzati, ai sensi del paragrafo E.1.9 della Parte III

delle presenti Disposizioni Operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani .

In tali casi, i *soggetti richiedenti* possono inviare, in sostituzione di pagina dei modelli di valutazione previsti nell'Allegato 1 nell'Allegato 2 alle presenti Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Comitato* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal *soggetto richiedente* sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

J. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali* ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.9 della Parte III delle presenti Disposizioni Operative possono presentare le richieste di ammissione relative a *soggetti beneficiari finali* rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2” di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i *soggetti richiedenti* devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione previsti nell'Allegato 2 alle presenti Disposizioni Operative.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dal paragrafo E.1.9 della Parte III delle presenti Disposizioni Operative, tali imprese rientrano sempre nella “Fascia 2” di valutazione.

K. MODELLO DI VALUTAZIONE PER OPERAZIONI SUL CAPITALE DI RISCHIO

Nel caso di Operazioni sul capitale di rischio l'ammissibilità all'intervento del Fondo è determinata sulla base di indicatori economico-finanziari dell'impresa partecipanda e di elementi qualitativi riguardanti la gestione e la strategia di investimento relativa all'operazione.

Per quanto riguarda gli indicatori economico-finanziari, la valutazione viene condotta su tre distinte categorie di indici:

- Indice di sviluppo da calcolare sulla base della variazione dei ricavi registrata negli ultimi tre esercizi;
- Indicatori di redditività:
 - a) EBITDA su Fatturato
 - b) ROS (EBIT su Fatturato)
 - c) ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)
- Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale:
 - a) PFN / EBITDA ratio attuale
 - b) Gearing Ratio (PFN / PN)
 - c) Flusso di Cassa Operativo /Ebitda
 - d) EBITDA/Oneri Finanziari
 - e) Debt cover Ratio
 - f) Rotazione del Capitale Investito Netto

Per ciascuna variabile viene effettuato il confronto con il dato medio del settore dell'impresa partecipanda e attribuito un punteggio, che varia da 1 a 5 o a 10 punti, a seconda del posizionamento dell'indice dell'impresa partecipanda rispetto al dato medio del settore, rispettivamente inferiore, in linea o superiore alla media.

La valutazione di tipo qualitativo si basa su tre macro categorie di indicatori riferiti al controllo, alla governance, alla strategia d'investimento e alle garanzie.

Controllo

Per quanto riguarda gli indicatori di controllo, gli elementi di valutazione presi in esame si riferiscono alla:

- rappresentanza dell'intermediario nel Collegio Sindacale post-investimento;
- revisione dei bilanci da parte di società di revisione;
- presenza di un modello organizzativo D.LGS. 231/2001.

In funzione del verificarsi o meno di ciascuno degli elementi è attribuito un punteggio, rispettivamente pari a 10 o a 5.

Governance

In merito alla governance, la valutazione viene condotta in funzione della rappresentanza o meno dell'intermediario nel Consiglio di Amministrazione post investimento con punteggio rispettivamente pari a 10 o a 5.

Inoltre la valutazione viene condotta sulla base della presenza o meno di una serie di elementi, cui è attribuita una percentuale, che va dal 25% all'1%, come di seguito:

- Approvazione e modifica budget, pari al 25%;

- Nomina CFO o altre figure chiave (CEO, DG, ecc.), pari al 15%;
- Investimento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Indebitamento oltre i 500.000 euro, pari al 10%;
- Acquisizione o cessione di partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda, costituzione o liquidazione di società o joint-venture, pari al 10%;
- Approvazione e modifica business plan, pari al 5%;
- Assunzione e licenziamento key managers pari al 5%;
- Operazioni con parti correlate pari al 5%;
- Distribuzione dividendi pari al 5%;
- Rilascio di garanzie pari al 3%;
- Compensi agli amministratori pari al 2%;
- Piani azionari di incentivazione al management pari al 2%;
- Controllo e coordinamento società controllate pari al 2%;
- Modifica principi contabili, pari all'1%.

Sulla base della somma delle percentuali, viene attribuito un punteggio pari a 2 se il risultato è $\leq 25\%$, pari a 6 se è compreso tra il 25% e il 50%, pari a 10 se è maggiore del 50%.

Strategia d'investimento e garanzie

Per quanto riguarda la strategia di investimento e le garanzie, la valutazione viene condotta sulla base una serie di elementi cui è attribuita una percentuale, che va dal 100% al 5%, come evidenziato di seguito:

- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.), pari al 100%;
- Put con floor superiore o uguale al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 90%;
- Drag Along su 100% delle azioni assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, intestazione azioni a fiduciaria con mandato a vendere, ecc.) , pari al 75%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento assistita da garanzie reali o personali (pegno su azioni, fidejussioni, ecc.) , pari al 60%;
- Drag Along senza garanzie, pari al 60%;
- Put con floor inferiore al costo dell'investimento senza garanzie, pari al 40%;
- Call con floor superiore o uguale al costo dell'investimento, pari al 35%;
- Put senza floor con liquidation preference, pari al 20%;
- Put senza floor senza liquidation preference, pari al 15%;
- Call senza floor con liquidation preference, pari al 10%;
- Call senza floor senza liquidation preference, pari all'8%;
- Preferenza su liquidazione assets aziendali (immobili, terreni, impianti, business units) , pari al 5%;
- Trade Sale quota di minoranza, pari al 5%.

A seconda della percentuale ottenuta viene individuata una way-out dell'intermediario e attribuito un punteggio, pari a 2, 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di exit non garantita, ritorno non garantito,

liquidabilità dell'investimento o investimento garantito. Con specifico riferimento alle garanzie viene invece attribuito un punteggio pari a 4, 6 o 10, rispettivamente in caso di garanzie contrattuali, personali e reali.

Per quanto riguarda le garanzie viene attribuito un punteggio, che varia da 4 a 6 o a 10 punti, a seconda della tipologia di garanzia e rispettivamente contrattuali, personali o reali.

Ai fini dell'individuazione del punteggio finale, e quindi della valutazione del profilo di rischio dell'operazione con individuazione della classe di rating, è attribuita stessa rilevanza tra gli indicatori economico-finanziari e gli elementi qualitativi riguardanti il controllo, la gestione e la strategia di investimento, con pesi differenziati per ciascun indice preso in esame, come di seguito riportato.

A. Indicatori economico finanziari			50%
a)	Indice di sviluppo	Variazione dei ricavi (CAGR ultimi 3 anni)	10%
b)	Indicatori di redditività	EBITDA su Fatturato	10%
		ROS (EBIT su Fatturato)	10%
		ROI (EBIT su Capitale Investito Netto)	10%
c)	Indici patrimoniali e finanziari post aumento di capitale cap	PFN / EBITDA ratio attuale	25%
		Gearing Ratio (PFN / PN)	7,5%
		Flusso di Cassa Operativo /Ebitda	7,5%
		EBITDA/Oneri Finanziari	7,5%
		Debt cover Ratio	7,5%
		Rotazione del Capitale Investito Netto	5%
Totale			100%
B. Controllo, governance, rappresentazioni e garanzie			50%
a)	Controllo	Rappresentanza del Fondo nel Collegio Sindacale post-investimento	2,5%
		Bilanci revisionati da Società di Revisione	5%
		Modello organizzativo DLGS 231	2,5%
b)	Governance	Rappresentanza del Fondo nel CdA prevista post-investimento	25%
		Potere di veto del Fondo	20%
c)	Exit, rappresentazioni e garanzie	Way-out del Fondo	25%
		Garanzie	20%
Totale			100%

La proposta dell'attività di valutazione è positiva per punteggi da 7 a 10 con rating A, da 4 a 7 con rating B, mentre è negativa per punteggi inferiori a 4, con rating C.

	Valore	Legenda	Punteggio
Classe di rating		A proposta positiva/B proposta positiva/C proposta negativa	da 7 a 10/ da 4 a 7/ < 4